

84.060

**Messaggio
concernente la convenzione istitutiva
dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni
a mezzo satellite «EUTELSAT»**

del 15 agosto 1984

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente la convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite EUTELSAT, nonché il relativo accordo operativo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 agosto 1984

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Schlumpf
Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

Il 30 giugno 1977, 17 amministrazioni membri della CEPT (Conferenza europea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni), tra cui l'Azienda svizzera delle PTT, istituirono l'Organizzazione europea provvisoria di telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT INTERINALE» (European Telecommunication Satellite). Detta organizzazione, dapprima in questa sua fase interinale poi nella sua fase definitiva, ha il compito di gestire il segmento spaziale di telecomunicazioni a mezzo satellite ECS (European Communication Satellite), come pure di occuparsi di tutti i lavori preparatori. Il sistema ECS, i cui satelliti servono tutta l'Europa e l'Africa del Nord, sarà disponibile nel corso del 1984 per le telecomunicazioni intereuropee e per lo scambio di programmi televisivi tra gli organismi europei di radiodiffusione.

Dal 3 al 14 maggio 1982, una conferenza tra gli Stati rappresentati nell'organizzazione interinale ha fissato, a Parigi, le basi legali dell'organizzazione definitiva e ne ha elaborato la convenzione istitutiva come pure l'accordo operativo. Il 28 aprile 1982 abbiamo autorizzato, mediante decreto, la partecipazione svizzera alla Conferenza nonché la firma degli atti finali.

Con decisione del 26 gennaio 1983, il capo della delegazione svizzera è stato autorizzato a firmare la convenzione istitutiva, con riserva di ratificazione. Detta convenzione entrerà in vigore dopo essere stata firmata e ratificata da due terzi degli Stati rappresentati nell'organizzazione interinale, titolari dei due terzi delle quote d'investimento.

1 EUTELSAT INTERINALE

11 Antefatti

Dall'inizio degli anni '60, la tecnica della navigazione spaziale offre ai servizi delle telecomunicazioni la possibilità di collocare stazioni ripetitrici a microonde a bordo di satelliti artificiali e di gestire così i collegamenti hertziani tra i continenti. La rete mondiale di telecomunicazioni attualmente non potrebbe più fare a meno di siffatti satelliti: in effetti essi permettono praticamente a tutti i Paesi di comunicare direttamente tra loro in condizioni tecniche ottimali. Questi satelliti, in orbita equatoriale stazionaria (36 000 km), servono come ripetitori, vale a dire come stazioni intermedie. Captano i segnali emessi dalla stazione terrestre, li amplificano e li rimandano alla terra con un'altra frequenza. 24 ore su 24 ritrasmettono migliaia e migliaia di comunicazioni telefoniche o di dati, di messaggi telex o di emissioni televisive. Per molti Paesi in sviluppo rappresentano l'unica possibilità economica di raccordo con la rete di telecomunicazioni internazionali. Inoltre non bisogna dimenticare che soltanto grazie ai satelliti i continenti possono attualmente scambiare ogni giorno programmi televisivi e immagini d'attualità diffusi dalle agenzie d'informazione.

Per mezzo delle PTT, la Svizzera ha sempre partecipato attivamente all'utilizzazione commerciale di satelliti di telecomunicazioni e ai relativi progetti. Essa è cofondatrice dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satellite INTELSAT, istituita nel 1964, che aveva per compito di preparare un sistema commerciale di telecomunicazioni a mezzo satellite su scala mondiale, di sviluppare, lanciare in orbita ed esercitare satelliti destinati ad assicurare le telecomunicazioni intercontinentali. Nel 1964, da semplice esercizio sperimentale limitato ad alcuni Paesi, INTELSAT è diventata un'organizzazione internazionale di telecomunicazioni con ben 109 Stati membri.

Già nell'aprile del 1970 la CEPT si era occupata dei diversi aspetti tecnici ed economici di un sistema regionale di telecomunicazioni a mezzo satellite in Europa. Gli Europei erano consapevoli del fatto che solo un organismo permanente, del tipo dell'Organizzazione internazionale INTELSAT, sarebbe stato in grado, dal punto di vista organizzativo, di salvaguardare, in quanto interlocutore dell'Agenzia spaziale, gli interessi delle amministrazioni europee, sia nella fase di costituzione del segmento spaziale¹⁾ regionale, sia più tardi nella fase d'esercizio del sistema. L'incarico di proporre una forma di organizzazione appropriata venne dato al comitato di coordinazione delle telecomunicazioni a mezzo satellite. Il 30 giugno 1977 fu così istituita EUTELSAT INTERINALE, come organizzazione europea provvisoria di telecomunicazioni a mezzo satellite, e 17 amministrazioni membri della CEPT, tra cui l'Azienda svizzera delle PTT, firmarono l'accordo relativo.

¹⁾ Il termine «segmento spaziale» designa un insieme di satelliti di telecomunicazioni e inoltre gli impianti di inseguimento, telemetria, telecomando, controllo, monitoraggio e ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti, ad eccezione tuttavia delle stazioni terrestri.

EUTELSAT INTERINALE è un'organizzazione provvisoria, destinata a rafforzare la collaborazione in seno alle amministrazioni europee di telecomunicazioni; il suo compito consiste nel realizzare ed esercitare il segmento spaziale del sistema di telecomunicazioni a mezzo satellite ECS, fino al momento in cui sarà creata l'organizzazione definitiva e nell'occuparsi di tutti i preparativi necessari, fino alla prima fase di esercizio compresa.

Tale organizzazione interinale persegue tre obiettivi essenziali:

- a. Creare ed esercitare un sistema europeo regionale di telecomunicazioni a mezzo satellite per il servizio fisso (segmento spaziale ECS). Grazie ai vantaggi che offre sotto l'angolazione della rapidità e della flessibilità un tale sistema di trasmissione a mezzo satellite permette di realizzare nuovi circuiti telefonici. In effetti i segnali dei circuiti a mezzo satellite giungono direttamente al luogo di destinazione, mentre i collegamenti via cavo devono, nella maggior parte dei casi, attraversare ancora diversi Paesi.
- Allo scopo di rafforzare la rete terrestre attuale, ciò che importa all'inizio è disporre di un sistema di telecomunicazioni per avviare il traffico pubblico intereuropeo tra importanti centri internazionali di commutazione distanti almeno 800 km gli uni dagli altri.
- b. Procurare alle emittenti dell'Unione europea di radiodiffusione (UER) nuovi collegamenti per lo scambio internazionale di programmi televisivi, all'interno di una zona che comprende l'Europa, il Vicino Oriente e l'Africa settentrionale.
 - c. Realizzare un sistema di telecomunicazioni a mezzo satellite per il servizio marittimo mobile (segmento spaziale MAROTS).

D'altronde il Consiglio ECS dell'organizzazione interinale ha previsto di utilizzare una parte del segmento spaziale ECS, come pure del sistema francese di telecomunicazioni a mezzo satellite Telecom 1, per applicazioni specializzate di telecomunicazioni in Europa ed ha già concluso all'uopo contratti con l'Agenzia spaziale europea e l'amministrazione francese delle telecomunicazioni.

L'organizzazione interinale si basa sui tre accordi seguenti:

- l'accordo istitutivo di un'Organizzazione europea provvisoria per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT INTERINALE»;
- l'accordo aggiuntivo relativo al segmento spaziale ECS;
- l'accordo aggiuntivo relativo al segmento spaziale MAROTS.

12 L'accordo provvisorio EUTELSAT INTERINALE del 1977
121 Accordo istitutivo di un'Organizzazione europea provvisoria per le telecomunicazioni a mezzo satellite EUTELSAT INTERINALE

Con questo accordo, le 17 amministrazioni firmatarie, tra cui l'Agenzia svizzera delle PTT, hanno istituito, il 30 giugno 1977, l'Organizzazione provvisoria per le telecomunicazioni a mezzo satellite EUTELSAT INTERINALE, incaricata di assicurare la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dei segmenti spaziali e sistemi di telecomunicazioni a mezzo satellite e di concludere gli accordi necessari a questo scopo, segnatamente con l'Agenzia spaziale europea. L'organizzazione interinale prevede un primo segmento spaziale per i servizi fissi a mezzo satellite (ECS, satellite europeo di comunicazione) e un secondo per la navigazione marittima (MAROTS¹⁾, Maritime Orbital Test Satellite). Detti servizi sono stati disciplinati per mezzo di accordi aggiuntivi. L'articolo 13 lettera b dell'accordo stabilisce che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo relativo al secondo segmento spaziale, soltanto le amministrazioni che firmano nello stesso tempo uno degli accordi aggiuntivi possono aderire all'organizzazione interinale. Questa clausola ha come scopo di escludere un'affiliazione gratuita, in altre parole la possibilità di codecisione senza partecipazione finanziaria.

L'organizzazione interinale è costituita dalle amministrazioni firmatarie, dal Consiglio ECS incaricato del relativo segmento spaziale e dal Consiglio MAROTS incaricato del proprio segmento spaziale; essa è dotata di un segretariato generale permanente, diretto da un segretario generale.

L'accordo istitutivo e i due accordi aggiuntivi sono concepiti come accordi tra le amministrazioni e non come convenzioni intergovernative, per cui hanno potuto essere conclusi dalle amministrazioni nazionali delle telecomunicazioni. Poiché nessun impegno importante è stato previsto per i primi anni di attività dell'organizzazione interinale si è rinunciato a istituire immediatamente un ente con personalità giuridica. Per questa ragione l'accordo istitutivo designa come rappresentanti legittimi (conclusione di contratti, ecc.) il «British Post Office» per gli affari concernenti il MAROTS e l'amministrazione francese delle PTT per le questioni ECS e tutti gli altri affari.

Le quote d'investimento degli Stati rappresentati nell'organizzazione interinale, per quanto concerne i sistemi ECS e MAROTS, figurano nel prospetto seguente:

¹⁾ Dal 1978 MARECS; cfr. n. 2.3.

Stati le cui amministrazioni sono membri di EUTELSAT INTERINALE	Partecipazione in %	
	ECS	MAROTS
Repubblica federale di Germania	10,82	12,40
Austria	1,97	
Belgio	4,92	1,81
Cipro	0,97	
Danimarca	3,28	
Spagna	4,64	
Finlandia	2,73	
Francia	16,40	9,30
Grecia	3,19	
Irlanda	0,22	
Italia	11,48	7,24
Lussemburgo	0,22	
Norvegia	2,51	23,77
Paesi Bassi	5,47	10,34
Portogallo	3,06	
Regno Unito	16,40	31,01
Svezia	5,47	4,13
Svizzera	4,36	
Turchia	0,93	
Jugoslavia	0,96	

122 Accordo aggiuntivo relativo al segmento spaziale ECS

Questo accordo, entrato in vigore il 14 settembre 1978, disciplina i diritti e i doveri dei firmatari, e contiene inoltre disposizioni finanziarie dettagliate. Con la firma, le amministrazioni si impegnano a partecipare alla realizzazione, alla manutenzione, all'esercizio e all'utilizzazione del segmento spaziale ECS, come anche ad assumere gli impegni e le responsabilità che ne derivano. Per il momento i firmatari hanno il diritto all'attribuzione di una capacità ECS uguale alla loro quota di finanziamento. Queste quote saranno fissate definitivamente a una data ulteriore, in funzione del grado di utilizzazione del segmento spaziale ECS.

123 Accordo aggiuntivo relativo al segmento spaziale MAROTS

L'accordo aggiuntivo MAROTS è in vigore dal 15 ottobre 1977, tuttavia non ha potuto produrre tutti i suoi effetti siccome il sistema INMARSAT¹⁾ è entrato in servizio più rapidamente del previsto.

¹⁾ INMARSAT (International Maritime Satellite Organization) è un sistema internazionale di telecomunicazioni a mezzo satellite riservato alla navigazione marittima e che assicura il traffico con le navi sul mare per mezzo di satelliti di telecomunicazioni.

I satelliti MAROTS (MARECS dal 1978, poiché la piattaforma OTS è stata sostituita dal sistema più moderno ECS) sono stati per conseguenza integrati al sistema intercontinentale INMARSAT. Il Consiglio MAROTS è stato soppresso a quella data e il produttore di satelliti MARECS, che in questo caso è l'Agenzia spaziale europea, tratta ora direttamente con INMARSAT.

Gli accordi di questa organizzazione internazionale sono entrati in vigore il 16 luglio 1979. La messa in esercizio è avvenuta il 1° febbraio 1982.

La Svizzera non ha aderito a INMARSAT. Il settore spaziale INMARSAT comprende satelliti geostazionari di telecomunicazioni, stazionati a 36 000 km sopra l'Oceano Atlantico, l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano. Questi satelliti sono alla base di una rete mondiale di telecomunicazioni, ripetendo i segnali delle stazioni costiere e del centro di controllo di Londra, il quale comunica direttamente, 24 ore su 24, con tutte le stazioni costiere delle tre regioni oceaniche. I servizi che ne fanno più ampiamente uso sono il telefono e il telex. INMARSAT offre altre prestazioni, come la trasmissione di dati, i servizi di sicurezza e di emergenza. I suoi principali utenti sono le navi mercantili, le petroliere, le navi di ricerca oceanografica, le piattaforme di trivellazione e le navi di crociera.

13 Il sistema di telecomunicazioni a mezzo satellite di EUTELSAT INTERINALE

131 Il satellite sperimentale OTS (Orbital Test Satellite)

Il programma di sviluppo di satelliti europei di telecomunicazioni, deciso nel 1973 dall'ESRO¹⁾ ha preso l'avvio con la realizzazione del satellite sperimentale OTS. La prima tappa è terminata nel maggio 1978 con la messa in orbita del satellite OTS 2, prodotto da un consorzio industriale europeo. (il lancio di OTS 1, nel settembre 1977, era fallito a causa dell'esplosione del vettore americano Thor-Delta).

Il satellite OTS 2 è il vero e proprio precursore del sistema ECS, il cui primo satellite ECS 1 è stato immesso in orbita geostazionaria il 16 giugno 1983 dal vettore europeo Ariane. OTS è il quarto satellite di telecomunicazioni di costruzione europea, dopo i due satelliti sperimentali francesi «Symphonie 1 e 2» e il satellite italiano «Sirio». Diversamente dai suoi precursori, fa parte di un programma il cui obiettivo consiste nel realizzare un sistema europeo operativo di satelliti di telecomunicazioni.

La realizzazione del satellite OTS nell'ambito del programma di sviluppo

¹⁾ L'ESRO, Organizzazione europea di ricerche spaziali (European Space Research Organization) è stata sostituita dall'attuale Agenzia spaziale europea (European Space Agency), di cui la Svizzera fa pure parte. L'agenzia, nata il 31 maggio 1975 dalla fusione dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea di sviluppo di vettori ELDO, incoraggia la cooperazione degli Stati europei nell'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio a fini esclusivamente pacifici.

ECS e la riuscita del suo lancio rispondono alle aspettative relative a un triplice obiettivo avendo fornito la prova che:

- la tecnologia di punta sviluppata dal satellite ECS è adeguata;
- la concezione generale del sistema ECS, specialmente per ciò che concerne l'introduzione di tecnologia d'avanguardia (p. es. delle telecomunicazioni internazionali digitali) è valida;
- l'industria europea è capace di realizzare con successo un programma di telecomunicazioni per mezzo di satelliti efficiente e concorrenziale sul piano commerciale.

OTS, che teoricamente non avrebbe dovuto durare più di tre anni ed è stato sostituito da ECS soltanto alla fine del 1983, ha funzionato in modo molto soddisfacente dalla sua immissione in orbita geostazionaria nel 1978 e ha fornito la prova dell'efficienza dell'industria spaziale europea. I programmi sperimentali realizzati nel corso degli ultimi 5 anni si estendono a numerosi campi delle comunicazioni a mezzo satellite: vanno dai programmi di misurazione puramente scientifici, alle trasmissioni di dati, di conversazioni telefoniche e di programmi televisivi (tra cui la trasmissione di programmi televisivi a reti di distribuzione per mezzo di cavi, installate in tutta l'Europa). Grazie a OTS l'Agenzia spaziale europea ha potuto raccogliere esperienze estremamente preziose per l'esercizio del sistema ECS; ne beneficeranno segnatamente i futuri utenti.

132 Il sistema ECS

132.1 In generale

EUTELSAT ha per obiettivo principale di realizzare ed esercitare un sistema europeo efficiente di telecomunicazioni a mezzo satellite. L'Agenzia spaziale europea è responsabile dello sviluppo dei satelliti, del lancio e della manutenzione dei satelliti ECS, mentre EUTELSAT ne assicura l'esercizio, in virtù di un accordo firmato il 15 maggio 1979 tra le due organizzazioni. In totale saranno costruiti 5 satelliti ECS che assicureranno la totalità del sistema durante 10 anni. Ciascuno di essi sarà lanciato dal vettore europeo Ariane. Il primo satellite è stato messo in orbita il 16 giugno 1983; si prevede di lanciare il secondo nell'estate del 1984.

Il segmento spaziale ECS, i cui satelliti servono tutta l'Europa e l'Africa settentrionale, sarà dunque disponibile nel corso del 1984 per avviare il traffico intereuropeo di telecomunicazioni, come pure per lo scambio di programmi televisivi tra emittenti europee.

La forte domanda di canali satellitari ha indotto il consiglio ECS ad affittare i canali del satellite di riserva ai membri di EUTELSAT per la trasmissione di programmi codificati televisivi o di videocomunicazione, a condizione tuttavia che i membri di EUTELSAT, in caso di mancato funzionamento del satellite principale, possano immediatamente disporre del satellite di riserva per smaltire il loro traffico. In seguito alle numerose sollecitazioni di cui è stata oggetto, EUTELSAT ha attribuito 2 trasponditori

(canali satellitari) alla Repubblica federale di Germania e al Regno Unito e un trasponditore a ciascuno degli altri Stati membri, tra cui la Svizzera.

Il 19 settembre 1983 abbiamo accordato all'Associazione svizzera concessionaria per la televisione in abbonamento una concessione che l'autorizza a emettere per mezzo di trasponditore svizzero un programma televisivo in abbonamento, destinato a essere captato dalle reti di distribuzione via cavo, svizzere e estere (FF 1983 IV 23).

132.2 L'utilizzazione del sistema ECS in Svizzera

Le PTT costruiscono attualmente a Loèche, località in cui è ubicata la stazione terrestre svizzera di telecomunicazioni a mezzo satellite, un sistema d'antenne per il raccordo con il segmento spaziale ECS. La necessità e l'urgenza di un'antenna propria sono state imposte segnatamente dalle seguenti ragioni:

- I nostri interlocutori europei metteranno in esercizio una stazione terrestre ECS nel 1985.
- L'Unione europea di radiodiffusione ha chiesto in affitto a EUTELSAT INTERINALE due trasponditori satellitari per completare e, in certi casi, sostituire l'attuale rete internazionale a fasci hertziani che serve allo scambio di programmi televisivi (p. es. Eurovisione, News Exchange). L'Unione auspica di mettere in servizio questi trasponditori satellitari all'inizio del 1985 e si aspetta dalla Svizzera che gli organismi di radiodiffusione raccordati con il sistema, tra i quali la Società svizzera di radiodiffusione e televisione, possano coutilizzare nel nostro Paese una stazione terrestre ECS.
- Il ricorso a collegamenti via satellite per completare l'attuale rete terrestre di telecomunicazioni permetterà di aumentare l'affidabilità delle trasmissioni, di soddisfare più rapidamente fabbisogni a breve scadenza e di creare nuove vie di traffico. Tutto ciò sarà attuato precipuamente nelle relazioni con i Paesi situati alla periferia dell'Europa. In rapporto ai collegamenti terrestri i circuiti via satellite offrono nuove possibilità anche ai servizi pubblici di trasmissione di dati. Per questa ragione una stazione terrestre ECS contribuisce in larga misura a migliorare la messa a disposizione dei circuiti e il servizio alla clientela. Grazie al sistema ECS, le PTT potranno far beneficiare i loro clienti non solamente di conversazioni telefoniche internazionali, bensì anche dei servizi più moderni di telecomunicazioni, come le videoconferenze, la trasmissione di facsimili e la trasmissione di dati a grande velocità.

2 L'organizzazione definitiva di telecomunicazioni a mezzo satellite EUTELSAT

21 Gli accordi definitivi di EUTELSAT

Nel corso di una sessione, tenutasi dal 3 al 4 maggio 1983 a Parigi, la conferenza dei Governi rappresentati nell'organizzazione interinale ha fis-

sato le basi legali dell'organizzazione definitiva e ne ha elaborato la convenzione istitutiva e l'accordo operativo. La delegazione svizzera, composta di rappresentanti del Dipartimento federale degli affari esteri e dell'azienda delle PTT, ha firmato gli atti finali il 14 maggio 1982. Il 18 febbraio 1983 il rappresentante della Svizzera, da noi autorizzato, ha firmato la convenzione istitutiva e l'accordo operativo.

Gli accordi definitivi di EUTELSAT hanno una struttura simile a quella degli accordi definitivi di INTELSAT del 1971 e sono pure a due livelli (statuale e amministrativo). Al primo posto viene la convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite EUTELSAT, che contiene segnatamente le disposizioni relative all'istituzione, al campo d'attività, agli organi e alle loro competenze. Le parti di questa convenzione sono gli Stati stessi. Da questa convenzione dipende il relativo accordo operativo, firmato dall'azienda delle PTT il 18 febbraio 1983. Esso disciplina le modalità finanziarie e operative dell'organizzazione, come pure le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. I suoi partecipanti, vale a dire gli organismi di telecomunicazioni designati dagli Stati membri, sono, giusta la legislazione nazionale, sia società o amministrazioni private, semistatali o governative, sia, nella maggior parte dei casi, le amministrazioni nazionali delle telecomunicazioni.

I punti principali dei due atti sono abbozzati qui appresso. Le disposizioni importanti sono commentate più dettagliatamente in un altro capitolo.

211 La convenzione (contratto intergovernativo)

Il preambolo contiene la descrizione delle finalità di EUTELSAT ed esprime la risoluzione degli Stati contraenti di fornire all'uopo i mezzi più efficaci e più economici ma rispondenti allo sviluppo più recente delle tecniche di telecomunicazione spaziale.

Dopo la definizione dei termini utilizzati nella convenzione (art. I), l'articolo II istituisce l'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite EUTELSAT e dispone che ogni parte designi un organismo di telecomunicazioni sottoposto alla sua giurisdizione per firmare l'accordo operativo.

Lo scopo principale dell'Organizzazione è realizzare ed esercitare il segmento spaziale del sistema europeo di telecomunicazioni a mezzo satellite, necessario ai servizi pubblici di telecomunicazioni ¹⁾. Certe categorie di servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali sono d'altronde equiparati ai servizi

¹⁾ Il termine «servizi pubblici di telecomunicazioni» designa i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere forniti per mezzo dei satelliti e utilizzabili da parte del pubblico, quali il telefono, il telegrafo, il telex, la trasmissione di facsimili, la trasmissione di dati, la videoinformazione, la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrestri autorizzate e che possono perciò avere accesso al settore spaziale di EUTELSAT ai fini della successiva trasmissione al pubblico, trasmissioni multiservizi e inoltre i circuiti concessi in affitto e utilizzati per la realizzazione di uno dei servizi sopra menzionati.

internazionali. A certe condizioni, il segmento spaziale di EUTELSAT in Europa sarà anche a disposizione di servizi specializzati di telecomunicazioni nazionali e internazionali, come la navigazione, la radiodiffusione a mezzo satellite, la ricerca spaziale e la meteorologia. Per tutti questi generi di esercizio l'Organizzazione potrà, a richiesta di terzi, fornire satelliti ed equipaggiamenti connessi diversi da quelli del suo proprio segmento spaziale, a condizione che ciò non arrechi, in nessun caso, pregiudizio all'esercizio efficace ed economico del segmento medesimo (art. III).

L'Organizzazione ha personalità giuridica con tutti i diritti e i doveri che ne derivano (art. IV).

Essa è proprietaria del segmento spaziale esistente e di qualsiasi altro bene da essa acquisito (art. V). Questo articolo fissa inoltre i principi che devono essere osservati in materia finanziaria e il disciplinamento dei tassi dei canoni di utilizzazione, definiti più dettagliatamente nell'accordo operativo.

L'Organizzazione ha i seguenti organi (art. VI):

- l'Assemblea delle parti
- il Consiglio dei firmatari
- un organo esecutivo, diretto da un direttore generale.

Tutti gli Stati membri sono rappresentati nell'Assemblea delle parti. Le decisioni tuttavia hanno soprattutto il carattere di raccomandazioni al Consiglio dei firmatari (art. VII, VIII, IX).

Il Consiglio dei firmatari è costituito di tutti i firmatari dell'accordo operativo (art. X). Ogni firmatario dispone di un voto ponderato corrispondente alla rispettiva quota di investimento (art. XI). Al Consiglio dei firmatari è dedicato l'articolo XII.

L'organo esecutivo è diretto da un direttore generale, nominato per sei anni dal Consiglio dei firmatari (art. XIII). L'articolo XIV regge la politica delle forniture e delle offerte.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi le parti e i firmatari procurano di rispettare la convenzione e di utilizzare le stazioni terrestri conformemente all'accordo operativo (art. XV).

Qualsiasi membro dell'Organizzazione che si proponga di partecipare a sistemi di telecomunicazioni a mezzo satellite, diversi da quello di EUTELSAT, dovrà intraprendere una procedura di consultazione presso l'organizzazione. Il Consiglio dei firmatari elabora le norme generali per i membri al fine di assicurare la compatibilità tecnica delle installazioni del diverso segmento spaziale con quelle del segmento spaziale di EUTELSAT (art. XVI).

L'Organizzazione ha sede a Parigi. Gode dei privilegi e delle immunità di un'organizzazione internazionale (art. XVII).

Il disciplinamento del recesso di una parte o di un firmatario prevede sia il recesso volontario sia l'esclusione per inadempienza degli obblighi derivanti dall'adesione alla convenzione (art. XVIII).

Ciascuna parte può proporre emendamenti alla convenzione, ma questi ultimi devono essere dapprima adottati dall'Assemblea delle parti. Entrano in

vigore dopo essere stati adottati dai due terzi degli Stati membri che possiedono i due terzi delle quote d'investimento (art. XIX).

Una procedura arbitrale è prevista per il regolamento delle vertenze. I dettagli della medesima figurano nell'allegato B (art. XX).

Tutti i membri dell'organizzazione interinale possono aderire all'organizzazione definitiva. Nessuna riserva può essere formulata in relazione alla Convenzione o all'accordo operativo (art. XXI). Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutti gli altri Stati europei che fanno parte dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni possono aderire a EUTELSAT (art. XXIII). La Convenzione è aperta alla firma, a Parigi, dal 15 luglio 1982. La data della sua entrata in vigore non può precedere il 15 marzo 1983. La sua entrata in vigore è successiva alla sua firma e ratifica da parte dei due terzi degli Stati membri dell'organizzazione interinale che detengono in totale due terzi delle quote di finanziamento. Dal momento della sua entrata in vigore la convenzione può essere applicata provvisoriamente nei confronti di ogni Stato che l'abbia firmata o abbia richiesto di firmarla con riserva di ratifica. L'applicazione provvisoria cessa tuttavia quando siano decorsi due anni dall'entrata in vigore della convenzione senza che essa sia stata ratificata (art. XXII).

Le lingue ufficiali e di lavoro sono l'inglese e il francese. La convenzione prevede, per le questioni di comune interesse, la collaborazione con le organizzazioni internazionali affini, in particolare con l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (art. XXV).

Il Governo della Repubblica francese è il depositario della convenzione (art. XXVI).

L'allegato A contiene le disposizioni transitorie relative alla continuità delle attività, alla gestione e al trasferimento all'Organizzazione delle funzioni dell'amministrazione mandataria.

L'allegato B definisce il procedimento arbitrale destinato a regolare le vertenze, citato nella convenzione e nell'accordo operativo.

212 L'Accordo operativo

L'articolo 1 concerne unicamente le definizioni.

Ciascun firmatario acquista i diritti attribuitigli e assume gli obblighi che gli incombono. Ci si aspetta da ciascun firmatario che instradi una quantità ragionevole di traffico attraverso il segmento spaziale dell'Organizzazione (art. 2).

L'Organizzazione diviene proprietaria di tutti i diritti e beni acquisiti in base all'accordo provvisorio o all'accordo ECS e assume tutti gli obblighi e gli impegni contratti dall'organizzazione interinale. I firmatari partecipano ai beni di EUTELSAT proporzionalmente al loro investimento (art. 3).

I firmatari contribuiscono alle necessità in capitale dell'Organizzazione in proporzione alla propria quota di investimento. L'Organizzazione, d'altra

parte, rimborsa o remunera il capitale, conformemente alle disposizioni in materia d'ammortamento stabilite dal Consiglio dei firmatari (art. 4).

Il limite massimo iniziale del capitale dell'Organizzazione, vale a dire la somma delle contribuzioni dei firmatari in capitale, è fissato, ai sensi dell'accordo operativo, a 400 milioni di UCE¹⁾. Il Consiglio dei firmatari ha tuttavia la competenza di effettuare aggiustamenti di questo limite (art. 5).

Gli articoli 6, 7 ed 8 trattano delle quote d'investimento, dei riadeguamenti finanziari e dei canoni d'utilizzazione.

Gli introiti dell'Organizzazione vanno utilizzati secondo un ordine di precedenza fissato nell'accordo operativo (art. 9).

Il regolamento dei conti tra l'Organizzazione e gli enti di telecomunicazione deve essere tale da ridurre al minimo sia i pagamenti tra la prima e i secondi, sia l'ammontare dei fondi a disposizione della prima. Tutti i pagamenti tra i firmatari e l'Organizzazione, in esecuzione dell'accordo operativo, sono effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile (art. 10).

In circostanze eccezionali l'Organizzazione può anche ricorrere a prestiti, previa decisione del Consiglio dei firmatari (art. 11).

Le imposte a carico di un firmatario sugli introiti provenienti dall'Organizzazione, come pure le spese dei rappresentanti per le riunioni dell'Organizzazione, non sono considerate come spese della medesima (art. 12).

I conti dell'Organizzazione sono verificati annualmente da revisori dei conti esterni, nominati dal Consiglio dei firmatari. Ciascun firmatario ha il diritto di prendere visione dei conti (art. 13).

L'Organizzazione si impegna a tener debitamente conto delle pertinenti prescrizioni e raccomandazioni della CEPT e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni per la progettazione, messa a punto ed esercizio del segmento spaziale (art. 14).

Gli articoli 15 e 16 trattano dell'utilizzazione del segmento spaziale.

L'approvazione del Consiglio dei firmatari è richiesta prima di qualsiasi licitazione e qualsiasi conclusione di contratti di un valore superiore a 150 000 UCE. In certi casi detto consiglio può derogare al principio di ricorrere a licitazioni pubbliche internazionali (art. 17).

Per ciò che concerne la proprietà intellettuale, l'Organizzazione acquisisce soltanto i diritti necessari ai lavori eseguiti da essa stessa o per suo conto. Inoltre all'atto della conclusione di contratti con terzi, l'Organizzazione fa sì che detta proprietà intellettuale, risultante da lavori di studio, di ricerca e di sviluppo, sia comunicata a ciascuna parte e a ciascun firmatario e che, secondo il fine da conseguire, possa pure essere utilizzata gratuitamente, o altrimenti a condizioni eque (art. 18).

Né l'Organizzazione in quanto tale, né alcuno dei suoi organi o impiegati, e

¹⁾ Il termine «UCE» designa l'Unità di Conto Europea, istituita dal Consiglio delle Comunità Europee. 400 milioni di UCE corrispondono a circa 800 milioni di franchi svizzeri.

neppure un firmatario dell'accordo operativo, assumono una responsabilità qualsiasi, né alcuna azione di risarcimento danni può essere promossa contro di essi, per un guasto dei servizi di telecomunicazioni. L'Organizzazione disciplina le domande di risarcimento presentate da terzi (art. 19).

Ogni vertenza tra i firmatari dell'accordo operativo o tra l'Organizzazione ed uno o più firmatari è sottoposta al procedimento arbitrale, conformemente alle disposizioni dell'allegato B della convenzione (art. 20).

I membri che recedono vengono risarciti in base alla loro quota di investimento e nello stesso termine fissato per il rimborso, a favore degli altri firmatari, delle loro contribuzioni in capitale. Il Consiglio dei firmatari fissa il tasso di interesse da versare. Salvo diversa decisione del Consiglio dei firmatari, ciascun membro recedente è tenuto a versare altre quote di contribuzione in capitale qualora queste ultime concernano impegni contrattuali o decisioni anteriori al recesso (art. 21).

Emendamenti all'accordo operativo possono essere presentati da qualsiasi firmatario o dall'Assemblea delle parti, ma devono essere approvati dal Consiglio dei firmatari. Entrano in vigore previa approvazione da parte dei due terzi di tutti i firmatari detentori di almeno due terzi delle quote d'investimento (art. 22).

L'Accordo operativo entra in vigore, per un firmatario, alla stessa data in cui la convenzione entra in vigore per la parte interessata. L'accordo operativo resta in vigore per tutto il tempo in cui è in vigore la convenzione (art. 23).

Il Governo della Repubblica francese è anche il depositario dell'accordo operativo (art. 24).

L'*Annesso A* contiene le disposizioni transitorie, in particolare le questioni relative al trasferimento dei conti dei firmatari, agli aggiustamenti finanziari tra i firmatari e al riscatto delle quote d'investimento.

Nell'*Annesso B* figurano le quote di investimento iniziali dei firmatari.

22 Disposizioni importanti

221 L'Assemblea delle parti (art. VII a IX della convenzione)

Ogni Stato membro dispone di un voto all'Assemblea delle parti. Tuttavia l'Assemblea ha soltanto competenze limitate, elencate nell'articolo IX.

L'Assemblea si riunisce ogni due anni. Prende le decisioni su questioni di merito a maggioranza dei due terzi. Per le questioni di procedura è sufficiente la maggioranza semplice delle parti presenti.

Uno tra gli articoli maggiormente discussi concerne i compiti e le competenze dell'Assemblea. Le divergenze vertevano soprattutto sulla questione dei servizi specializzati di telecomunicazione in Europa e su quella della fornitura, anche fuori dell'Europa, di apparecchiature satellitarie diverse da quelle d'EUTELSAT. Infine fu raggiunto l'accordo sul principio seguente: su raccomandazione del Consiglio dei firmatari, l'Assemblea accorda le auto-

rizzazioni relative a questi servizi e forniture, salvo per quanto concerne i servizi pubblici nazionali e internazionali degli Stati membri.

La delegazione del Regno Unito propugnava una completa libertà d'azione per quanto attiene alla messa a disposizione di apparecchiature satellitarie diverse da quelle del segmento spaziale europeo. La soluzione di compromesso, adottata dopo lunghi negoziati, obbliga lo Stato membro interessato a fornire tutti i documenti necessari agli organi competenti, cui è fatto obbligo di pronunciarsi in merito.

Secondo l'articolo IX, lettera b, l'Assemblea esercita ogni funzione, necessaria al conseguimento degli scopi, che non sia espressamente attribuita dalla convenzione a un altro organo. Grazie a questa formulazione, la Conferenza intergovernativa è riuscita a evitare il passo poco soddisfacente, figurante negli articoli analoghi degli accordi INTELSAT e INMARSAT, che conferisce all'Assemblea delle parti «tutte le altre competenze» previste dall'accordo.

222 Il Consiglio dei firmatari (art. X a XII)

Il Consiglio dei firmatari è costituito dai firmatari dell'accordo operativo, vale a dire degli organismi di telecomunicazioni designati dagli Stati membri. Il voto ponderato di ciascun firmatario è calcolato in funzione della sua quota di finanziamento, ma non può superare il 20 per cento del totale dei voti ponderati.

Il Consiglio dei firmatari si riunisce secondo i bisogni, ma almeno tre volte all'anno. In linea di massima deve cercare di prendere decisioni all'unanimità. In caso contrario le decisioni su questioni di merito richiedono l'approvazione di almeno quattro firmatari che dispongano al minimo dei due terzi dei voti ponderati. Per quanto attiene alle questioni procedurali, basta la maggioranza semplice dei Membri del Consiglio presenti e votanti.

Il Consiglio dei firmatari è responsabile della progettazione, messa a punto, realizzazione, acquisto o affitto, esercizio e manutenzione del segmento spaziale di EUTELSAT. Svolge le funzioni necessarie all'adempimento delle sue responsabilità, tenendo in debito conto le raccomandazioni ed i pareri trasmessigli dall'Assemblea delle parti.

223 L'organo esecutivo (art. XIII)

L'organo esecutivo è diretto da un direttore generale, nominato dal Consiglio dei firmatari per 6 anni; la nomina deve essere confermata dalle parti. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Organizzazione; agisce in base alle direttive del Consiglio dei firmatari ed è direttamente responsabile nei suoi confronti.

224 Forniture (art. XIV)

La politica dell'Organizzazione per le forniture dev'essere tale da incoraggiare, nell'interesse proprio, delle parti e dei firmatari, la più vasta concorrenza possibile in materia di ordinazioni. Essa è quindi retta dai principi delle licitazioni pubbliche internazionali e della migliore combinazione dei requisiti di qualità, prezzo e tempo di consegna ed altri criteri d'importanza rilevante. In caso di offerte equivalenti, i contratti devono essere assegnati tenendo in debita considerazione gli interessi generali e industriali delle parti.

A tale formulazione si giunse solo dopo lunghe discussioni, specie sulla misura in cui privilegiare l'industria europea; per superare le divergenze, bisognò costituire un gruppo di lavoro speciale, che seppe ottenere un compromesso, aperto alla valutazione delle prestazioni tecniche fornite precedentemente dagli Stati membri.

225 Finanziamento (art. 4 a 11 dell'accordo operativo)

Contrariamente all'organizzazione interinale, l'organizzazione definitiva ha personalità giuridica con tutti i diritti e obblighi che ne derivano. Alla data di entrata in vigore della convenzione e dell'accordo operativo, EUTELSAT diventa proprietaria di tutti i diritti e beni che l'organizzazione interinale ha acquisito dal momento in cui è stata istituita e assume anche tutti gli obblighi e impegni contratti anteriormente. EUTELSAT tuttavia non dispone di un capitale di dotazione, ma, come già l'organizzazione interinale, riceve dai suoi membri i mezzi finanziari di cui ha bisogno di caso in caso per i suoi investimenti. Il fabbisogno di capitale viene ripartito tra i membri secondo una chiave di riparto basata sulle quote di investimento, che rappresentano la partecipazione finanziaria di ogni firmatario e determinano la composizione del Consiglio dei firmatari e la ponderazione dei voti dei membri di questo organo.

Il fabbisogno di capitale comprende tutte le spese per la progettazione, messa a punto, costruzione, esercizio e manutenzione del segmento spaziale.

Le quote di investimento dei firmatari sono determinate proporzionalmente all'indice di utilizzazione del segmento spaziale, riscontrato dopo quattro anni dalla data di messa in servizio del primo satellite. Per il lasso di tempo che precede, è determinante la quota di finanziamento posseduta dal firmatario alla data di entrata in vigore dell'accordo operativo (vale a dire, per la Svizzera, il 4,36 per cento nella situazione presente).

Un firmatario può proporre al Consiglio dei firmatari una quota d'investimento inferiore a quella fissata nell'accordo operativo, qualora altri firmatari accettino un aumento compensativo delle rispettive quote di investimento. Le quote d'investimento dei firmatari sono riaggiustate periodicamente, di norma il 1^o marzo di ogni anno, come pure in occasione di nuove adesioni o di recessi, proporzionalmente alla percentuale di utilizzazione del segmento spaziale. La quota di investimento di un firmatario non può, in li-

nea di massima, essere inferiore allo 0,05 per cento del totale delle quote di investimento.

Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo operativo, come pure al momento di ogni riadeguamento delle quote di investimento, vengono effettuati i necessari riaggiustamenti finanziari; la nuova quota d'investimento viene allora adattata alla partecipazione finanziaria del firmatario. I canoni fissati dal Consiglio dei firmatari per l'utilizzazione del settore spaziale devono essere tali da coprire integralmente le spese d'esercizio, i fabbisogni correnti di materiale d'esercizio, l'ammortamento del capitale investito, come pure la remunerazione del capitale dei firmatari. Il Consiglio dei firmatari è facoltato a calcolare altri canoni d'utilizzazione per i Paesi non membri.

Gli introiti dell'Organizzazione vanno utilizzati secondo il seguente ordine di precedenza:

1. alla copertura delle spese d'esercizio, manutenzione e amministrazione;
2. alla costituzione dei fondi di esercizio nella misura che il Consiglio dei firmatari ritenga necessaria;
3. ai rimborsi di capitale a favore dei firmatari, conformemente alle disposizioni del Consiglio dei firmatari, relative agli ammortamenti;
4. al versamento delle somme dovute ai firmatari recedenti;
5. al versamento ai firmatari del saldo disponibile a titolo di indennizzo o di remunerazione delle rispettive quote di capitale.

226 Diritto di utilizzazione (art. 15 e 16 dell'accordo operativo)

L'accesso di stazioni terrestri (stazioni trasmettenti, o stazioni trasmettenti-riceventi) al segmento spaziale abbisogna dell'approvazione preliminare del Consiglio dei firmatari, data per ogni singolo caso. Soltanto i firmatari o, qualora si tratti di Stati impariticipi, il loro ente di telecomunicazioni debitamente autorizzato, sono facoltati a presentare la domanda. I richiedenti sono responsabili, nei confronti dell'Organizzazione, dell'osservanza delle prescrizioni d'esercizio e delle norme tecniche previste, per le stazioni terrestri, nel documento di approvazione.

Lo stesso disciplinamento si applica all'assegnazione di capacità del segmento spaziale, vale a dire di diritti di accesso al satellite.

227 Proprietà intellettuale: invenzioni e informazioni tecniche (art. 18 dell'accordo operativo)

L'articolo 18 espone dettagliatamente in che misura EUTELSAT possa acquisire, per sé e per i suoi membri, i diritti concernenti le invenzioni e informazioni tecniche frutto dell'attività svolta nel campo industriale e in quello scientifico nel corso di lavori effettuati da o per conto dell'Organizzazione. La politica di questa, quanto alla proprietà intellettuale, vale a dire quanto

ai beni immateriali, è basata sul principio di acquisire soltanto i diritti necessari alle sue attività e all'interesse comune dei suoi membri.

Per realizzare i suoi principi, l'Organizzazione si assicura che, nell'ambito dei lavori effettuati da essa o per suo conto, tutto ciò che concerne la proprietà intellettuale:

- a. sia portato a sua conoscenza;
- b. possa da essa venire comunicato alle parti, ai firmatari o a qualsiasi altra persona sottoposta alla giurisdizione di qualsiasi parte;
- c. possa essere da essa utilizzato o, con la sua autorizzazione, pure dai membri e da tutte le altre persone sottoposte alla giurisdizione di qualsiasi parte.

Il Consiglio dei firmatari può derogare a questi principi se, applicandoli, l'Organizzazione dovesse subire un pregiudizio. Qualora l'utilizzazione concerna il segmento spaziale o stazioni terrestri che vi hanno accesso, il permesso è concesso gratuitamente; in altri casi viene concesso a condizioni eque e ragionevoli.

Queste disposizioni si applicano anche ai diritti di proprietà intellettuale esistenti che l'organizzazione definitiva ha acquisito da quella interinale o in altro modo, con riserva tuttavia del rimborso a EUTELSAT delle spese che quest'ultima ha dovuto assumere per l'autorizzazione relativa alla comunicazione o all'utilizzazione di diritti.

L'Organizzazione informa i membri che ne fanno richiesta su tutto quanto concerne la proprietà intellettuale. Queste informazioni e la loro utilizzazione, nonché la determinazione delle modalità corrispondenti, vanno effettuate senza alcuna discriminazione tra, da un canto, parti e firmatari e, dall'altro, i cittadini delle parti.

3 Interesse della Svizzera

Onde non perdere il passo rispetto al progresso della tecnica spaziale, i governi europei, già nel 1960, hanno organizzato programmi adeguati di sviluppo e di ricerca. Fin dall'inizio la Svizzera vi ha partecipato, quale membro dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali ESRO, per permettere di collaborare anche agli ambienti interessati dell'industria e della ricerca del nostro Paese. Lo sviluppo della tecnologia spaziale comporta oneri finanziari considerevoli che nessun Paese europeo può addossarsi da solo; ciò vale soprattutto per un piccolo Stato.

I programmi di sviluppo comuni attuati dall'Agenzia spaziale europea ESA, succeduta all'ESRO, devono per conseguenza permettere all'industria europea di mantenere i contatti con quest'alta tecnologia e di dimostrare l'adeguatezza delle soluzioni che propone ai suoi clienti potenziali (p. es. alle organizzazioni sia nazionali sia internazionali di telecomunicazioni a mezzo satellite) costruendo vettori sperimentali o operativi. Nel corso dei dieci ultimi anni l'Europa è riuscita a raggiungere il livello degli Stati Uniti nel campo dei satelliti utilitari, soprattutto grazie ai progetti di satelliti dell'

ESA. L'Europa, per quanto riguarda importanti settori dell'industria spaziale, tra i quali anche quello dei satelliti di telecomunicazioni, è all'avanguardia sul piano mondiale. Essa è in grado di costruire, con i propri mezzi, satelliti scientifici e utilitari di un alto livello tecnico e pure di metterli in orbita grazie all'efficiente vettore Ariane, affermando così la propria autonomia nel campo dei vettori. Si tratta ora per l'Europa di persistere negli sforzi intrapresi, di acquisire la propria autonomia per il lancio e di non trascurare il potenziale scientifico e tecnico dell'Organizzazione spaziale europea.

Come mostrano pure le esperienze svizzere, un sistema di satelliti di telecomunicazioni presenta, in rapporto ai collegamenti terrestri classici, tutta una serie di vantaggi preponderanti che mettono in luce la sua importanza capitale nella rete mondiale delle telecomunicazioni:

- investimento relativamente modesto per un circuito (canale satellitario);
- capacità di trasmissione enorme, in costante aumento, grazie ai progressi della tecnica (mentre il primo satellite INTELSAT del 1965 disponeva soltanto di 240 canali telefonici, quelli del 1987 ne offriranno già 30 000);
- flessibilità di funzionamento ideale che permette di avviare o di deviare rapidamente il traffico in numerose direzioni;
- sicurezza d'esercizio almeno equivalente a quella dei collegamenti terrestri.

Certamente il costo dei circuiti via satellite all'inizio è più elevato dell'affitto di circuiti telefonici via cavo. Tuttavia già nel corso della fase d'introduzione ci si può aspettare una copertura positiva dei costi. La redditività è ulteriormente migliorata per il fatto che gli organismi europei di radiodiffusione cutilizzano il sistema ECS. Inoltre l'inconveniente del maggior costo iniziale dei collegamenti via satellite è ampiamente compensato dal fatto che, sul piano dell'esercizio e della tecnica di trasmissione, essi comportano vantaggi difficilmente quantificabili.

Quanto più aumenta il volume del traffico, tanto più le spese annue dei circuiti telefonici terra-satellite diminuiscono, nonostante il rincaro. Ciò è risultato nel corso degli ultimi anni dall'evoluzione dei costi dei canali telefonici di INTELSAT, che fanno capo alla stazione terrestre di Loèche. Inoltre, i costi dei circuiti via satellite non sono proporzionali alla distanza, contrariamente a quelli via cavo. Certamente, l'utilizzazione del sistema ECS per i Paesi interlocutori situati alla periferia dell'Europa (Europa meridionale, Gran Bretagna, Scandinavia) risulta meno costosa che per un Paese dell'Europa centrale; ma per la maggior parte di detti Paesi periferici la Svizzera è un interlocutore importante.

Quando si tratta di approntare reti mondiali moderne di telecomunicazioni, la Svizzera, fedele alla propria tradizione, dà prova di solidarietà e fornisce il proprio contributo. Cooperando attivamente con l'organizzazione interinale e installando nella stazione terrestre di Loèche un'antenna per accedere al sistema di telecomunicazioni europeo ECS essa ha chiaramente manifestato il suo interesse per EUTELSAT.

4 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Il finanziamento dell'Organizzazione (art. 4 a 11 dell'accordo operativo) è esposto dettagliatamente nel numero 212. Durante i primi anni d'esercizio la Svizzera è tenuta a partecipare alle spese di sistemazione del segmento spaziale ECS. Tenuto conto della quota d'investimento della Svizzera, l'Azienda delle PTT conta su un costo annuo di circa 4 milioni di franchi, controbilanciato tuttavia dagli introiti del servizio pubblico di telecomunicazioni. A lunga scadenza la partecipazione all'Organizzazione può essere considerata come un investimento sicuro e certamente interessante dal punto di vista finanziario.

L'adesione della Svizzera a EUTELSAT non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

5 Linee direttive della politica di governo

Il presente progetto è menzionato nel rapporto sulle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121, appendice 2).

6 Costituzionalità

L'articolo 8 della Costituzione conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati internazionali con l'estero. In questo caso l'adesione alla convenzione implica nuovi impegni per la Svizzera. In virtù dell'articolo 85 numero 5 della Costituzione, la vostra Assemblea è competente per approvare la convenzione.

La presente convenzione istituisce una nuova organizzazione internazionale (EUTELSAT) cui, mediante la ratifica, la Svizzera aderisce. Conseguentemente, giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione, l'approvazione del decreto federale sottostà al referendum facoltativo concernente trattati internazionali. Eventuali modificazioni della convenzione o dell'accordo operativo dovranno pure venir sottoposte alle vostre Camere per approvazione.

**Decreto federale
concernente la convenzione istitutiva
dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni
a mezzo satellite «EUTELSAT»**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 agosto 1984 ¹⁾,
decreta:

Art. 1

¹ La convenzione relativa all'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT», aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, è approvata, come pure l'accordo operativo ad essa allegato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a procedere alla ratificazione.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. b Cost.).

¹⁾ FF 1984 III 377

Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «Eutelsat»

Preambolo

Gli Stati, Parti della presente Convenzione,

- Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i rispettivi popoli e le rispettive economie, ed il desiderio di potenziare la cooperazione in questo campo;
- Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione provvisoria europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT INTERINALE» è stata istituita con lo scopo di gestire segmenti spaziali per i sistemi europei di telecomunicazioni via satellite;
- In considerazione delle relative disposizioni del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti, stipulato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967;
- Desiderando realizzare l'attuazione di questi sistemi di telecomunicazioni via satellite facenti parte di una migliorata rete europea di telecomunicazioni, con lo scopo di assicurare a tutti gli Stati membri i più estesi servizi di telecomunicazioni, senza recare alcun pregiudizio ai diritti ed agli obblighi degli Stati che sono membri dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni a mezzo di satelliti «INTELSAT», stipulato a Washington il 20 agosto 1971, o della Convenzione per le telecomunicazioni marittime via satellite «INMARSAT», stipulata a Londra il 3 settembre 1976;
- Risolti, a questo effetto, a fornire, grazie alle più avanzate tecniche disponibili, le più efficaci ed economiche installazioni, compatibili con la migliore e più equa utilizzazione delle frequenze dello spettro radioelettrico e dello spazio orbitale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I Definizioni

Ai fini della presenta Convenzione:

- a) il termine «Convenzione» designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT»,

¹⁾ Dal testo originale francese.

- compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperta alla firma dei Governi il 15 luglio 1982, a Parigi;
- b) il termine «Accordo operativo» designa l'Accordo operativo relativo all'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT», compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperto alla firma il 15 luglio 1982, a Parigi;
 - c) il termine «Accordo provvisorio» designa l'accordo istitutivo dell'Organizzazione provvisoria europea per le telecomunicazioni a mezzo satelliti «EUTELSAT INTERINALE», stipulato a Parigi, il 13 maggio 1977, tra le amministrazioni o entità private che gestiscono il servizio su autorizzazione governativa e depositato presso l'Amministrazione francese;
 - d) il termine «Accordo ECS» designa l'accordo addizionale all'Accordo provvisorio relativo al segmento spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite per servizi fissi (ECS), stipulato a Parigi, il 10 marzo 1978;
 - e) il termine «Parte» designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione è entrata in vigore o viene applicata a titolo provvisorio;
 - f) il termine «Firmatario» designa l'organismo di telecomunicazioni o la Parte che ha firmato l'Accordo operativo e nei cui confronti detto accordo è entrato in vigore o è applicato a titolo provvisorio;
 - g) il termine «segmento spaziale» designa un insieme di satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, telemetria, telecomando, controllo, monitoraggio ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti;
 - h) il termine «segmento spaziale dell'EUTELSAT» designa il segmento spaziale che è di proprietà dell'EUTELSAT o è da questa preso in affitto per il conseguimento degli obiettivi elencati alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo III della Convenzione;
 - i) il termine «sistema di telecomunicazioni via satellite» designa il complesso costituito da un segmento spaziale e le stazioni terrene che hanno accesso a detto segmento spaziale;
 - j) il termine «telecomunicazioni» designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l'impiego della radioelettricità oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici;
 - k) il termine «servizi pubblici di telecomunicazioni» designa i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere forniti per mezzo dei satelliti e che sono utilizzabili dal pubblico, quali il telefono; il telegrafo; il telex; la trasmissione di facsimile; la trasmissione di dati; la video informazione; la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrene autorizzate e che possano perciò collegarsi al segmento spaziale dell'EUTELSAT ai fini della successiva trasmissione al pubblico; trasmissioni multiservizi ed inoltre i circuiti concessi in affitto per essere utilizzati per la realizzazione di uno dei servizi sopra menzionati;
 - l) il termine «servizi specializzati di telecomunicazioni» designa i servizi di telecomunicazioni diversi da quelli definiti nella precedente lettera «k»

di questo articolo e che possono essere forniti a mezzo di satelliti, ivi inclusi e senza che l'elenco che segue possa essere inteso come limitativo, i servizi di radionavigazione, radiodiffusione diretta, ricerca spaziale, meteorologia e telerilevamento delle risorse terrestri.

Articolo II Istituzione dell'EUTELSAT

- a) Le Parti istituiscono con la presente Convenzione l'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite «EUTELSAT», qui di seguito denominata «EUTELSAT».
- b) Ciascuna Parte designerà un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato, entro la sua giurisdizione, per firmare l'Accordo operativo, a meno che la Parte stessa firmi detto Accordo.
- c) Le amministrazioni e le entità di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente — in conformità alle norme dei rispettivi ordinamenti — gli accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione, che da essi sarà effettuata, dei mezzi di telecomunicazioni forniti in virtù della presente Convenzione e dell'Accordo operativo, nonché i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale.
- d) Le pertinenti disposizioni dell'Annesso A della Convenzione saranno applicate al fine di assicurare la continuità tra le attività dell'EUTELSAT INTERNAZIONALE e quelle dell'EUTELSAT.

Articolo III Ambito delle attività dell'EUTELSAT

- a) Lo scopo principale dell'EUTELSAT è la progettazione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del segmento spaziale del sistema o dei sistemi europei di telecomunicazioni a mezzo satelliti. In questo contesto, l'EUTELSAT ha per obiettivo primario la fornitura del segmento spaziale necessario all'esercizio di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali in Europa.
- b) Sulla stessa base dei servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, il segmento spaziale dell'EUTELSAT potrà essere disponibile anche per realizzare i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali in Europa, sia tra regioni separate da altre regioni la cui giurisdizione non compete alla stessa Parte, sia tra regioni che pure ricadendo nella giurisdizione della stessa Parte sono separate dal mare aperto.
- c) Il segmento spaziale dell'EUTELSAT potrà essere ugualmente reso disponibile per altri servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali od internazionali, purché ciò non comporti alcun pregiudizio all'obiettivo primario dell'EUTELSAT.
- d) Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'EUTELSAT applicherà il principio di non discriminazione tra i Firmatari.

Telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT»

e) A seguito di richiesta e secondo opportune modalità e condizioni, il segmento spaziale dell'EUTELSAT, esistente o in fase di attuazione al momento di detta richiesta, potrà essere anche utilizzato in Europa per le necessità relative ai servizi specializzati di telecomunicazioni internazionali o nazionali, di cui alla lettera l) dell'articolo I della Convenzione, ma che non siano destinati a fini militari, sempre che:

- i) non ne derivi alcuna conseguenza negativa alla fornitura dei servizi pubblici di telecomunicazioni;
- ii) le misure adottate siano comunque accettabili dal punto di vista tecnico ed economico.

f) L'EUTELSAT potrà, a seguito di specifica domanda e secondo appropriate modalità e condizioni, fornire satelliti o apparecchiature diverse da quelle costituenti il segmento spaziale dell'EUTELSAT per:

- i) servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali;
- ii) servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali;
- iii) servizi specializzati di telecomunicazioni non aventi scopi militari; purché non ne derivi alcuna conseguenza negativa all'efficiente ed economico esercizio del segmento spaziale dell'EUTELSAT.

g) L'EUTELSAT potrà effettuare ricerche ed esperimenti nei settori direttamente connessi con i suoi compiti istituzionali.

Articolo IV Personalità giuridica

a) L'EUTELSAT ha personalità giuridica.

b) L'EUTELSAT possiede la piena capacità per esercitare le sue funzioni ed attuare i suoi scopi ed, in particolare, per:

- i) stipulare contratti;
- ii) acquistare, prendere in affitto, possedere e disporre di beni mobili ed immobili;
- iii) comparire in giudizio;
- iv) concludere accordi con Stati o organismi internazionali.

Articolo V Principi finanziari

a) L'EUTELSAT possiede o prende in affitto il segmento spaziale dell'EUTELSAT ed è proprietario di ogni altro bene acquisito dall'EUTELSAT. I Firmatari sono responsabili del finanziamento dell'EUTELSAT.

b) L'EUTELSAT opererà su una valida base economica e finanziaria, in conformità a principi commerciali accettati.

c) Ciascun Firmatario ha un interesse finanziario nell'EUTELSAT proporzionale alla propria quota di investimento, la quale corrisponde alla sua percentuale di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT, rispetto a quella di tutti i Firmatari, determinata in conformità alle disposizioni dell'Accordo operativo. Tuttavia nessun Firmatario, anche nel caso in cui la sua

percentuale di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT sia uguale a zero, detiene una quota di investimento inferiore alla quota minima specificata dall'Accordo operativo.

d) Ciascun Firmatario, conformemente alle disposizioni dell'Accordo operativo, contribuisce alle necessità di capitale dell'EUTELSAT e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale investito.

e) Tutti gli utilizzatori del segmento spaziale dell'EUTELSAT sono tenuti a versare i canoni di utilizzazione stabiliti secondo le disposizioni della presente Convenzione e dell'Accordo operativo.

i) I canoni di utilizzazione per ciascun tipo di utilizzazione saranno uguali per tutte le entità di telecomunicazioni utilizzatrici, pubbliche o private, nei territori sotto la giurisdizione delle Parti.

ii) Per le entità di telecomunicazioni pubbliche o private, autorizzate ad utilizzare il segmento spaziale dell'EUTELSAT ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, in territori che non rientrano nella giurisdizione di una Parte, il Consiglio dei Firmatari potrà fissare canoni diversi da quelli di cui all'alinea i) precedente, fermo restando che i medesimi canoni siano applicabili a quelle entità per lo stesso tipo di utilizzazione.

f) I satelliti e le apparecchiature connesse di cui alla lettera f) dell'articolo III della Convenzione potranno essere finanziati dall'EUTELSAT, subordinatamente all'approvazione unanime del Consiglio dei Firmatari. In assenza di tale approvazione, essi saranno finanziati da coloro che li avranno richiesti, secondo modalità e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari con l'obiettivo di coprire almeno tutte le spese inerenti sostenute dall'EUTELSAT; tali spese non potranno essere considerate come parte delle necessità di capitale di cui alla lettera b) dell'articolo IV dell'Accordo operativo. I suddetti satelliti e le apparecchiature collegate non costituiscono parte del segmento spaziale dell'EUTELSAT, come definito alla lettera h) dell'articolo I della Convenzione.

Articolo VI Struttura dell'EUTELSAT

a) L'EUTELSAT ha i seguenti organi:

- i) l'Assemblea delle Parti;
- ii) il Consiglio dei Firmatari;
- iii) un organo esecutivo, diretto da un Direttore Generale.

b) Ciascun organo agirà entro i limiti dei poteri che gli sono conferiti dalla Convenzione o dall'Accordo operativo. Nessun organo potrà intraprendere alcuna azione che possa nuocere all'esercizio da parte di un altro organo dei poteri spettanti in base alla Convenzione o all'Accordo operativo.

Articolo VII Assemblea delle Parti. Composizione e sessioni

a) L'Assemblea delle Parti è composta da tutte le Parti.

- b) Una Parte potrà essere rappresentata da un'altra Parte in una sessione dell'Assemblea delle Parti ma nessuna Parte potrà rappresentare più di due altre Parti.
- c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti sarà convocata dal Direttore Generale e si terrà nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione. In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni a meno che l'Assemblea decida, in una sessione, che la successiva sessione venga tenuta con un diverso intervallo di tempo.
- d) L'Assemblea potrà, inoltre, tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o più Parti con l'approvazione di almeno due terzi delle Parti o su richiesta di convocazione da parte del Consiglio dei Firmatari. La richiesta di convocazione in questione dovrà essere motivata.
- e) Saranno a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alla partecipazione dei rispettivi rappresentanti all'Assemblea delle Parti. Le spese relative alle sessioni saranno considerate come spese di carattere amministrativo dell'EUTELSAT ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 dell'Accordo operativo.

Articolo VIII *Assemblea delle Parti. Regolamento interno*

- a) Ciascuna Parte dispone di un voto nell'Assemblea. Le Parti che si asterranno dal voto saranno considerate come non votanti.
- b) Le decisioni su questioni di sostanza saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti. Una Parte che ne rappresenti un'altra o altre due in conformità alla lettera b) dell'articolo VII della Convenzione potrà votare separatamente per ciascuna Parte da essa rappresentata.
- c) Le decisioni su questioni di procedura saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, aventi ciascuna diritto ad un voto.
- d) Qualunque sia il tipo di sessione, l'Assemblea delle Parti è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice delle Parti, a condizione che non meno di un terzo delle Parti sia presente.
- e) L'Assemblea adotterà un proprio regolamento interno che sarà conforme alle disposizioni della Convenzione, che, in particolare, comprenderà le norme relative a:
 - i) elezione del Presidente e degli altri esponenti;
 - ii) convocazione delle sessioni;
 - iii) rappresentanza ed accreditamento;
 - iv) procedure per la votazione.

Articolo IX *Assemblea delle Parti. Funzioni*

- a) All'Assemblea delle Parti, che si occuperà di tutte le questioni dell'EUTEL-

SAT che riguardano gli interessi delle Parti, sono attribuite le seguenti funzioni:

- i) prendere in considerazione la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell'EUTELSAT — coerenti con i principi, gli scopi e l'ambito delle attività dell'EUTELSAT come previsti dalla Convenzione — ed esprimere pareri od adottare raccomandazioni per il Consiglio dei Firmatari;
- ii) raccomandare al Consiglio dei Firmatari le misure idonee ad evitare che le attività dell'EUTELSAT risultino in contrasto con le convenzioni generali multilaterali compatibili con la Convenzione ed alle quali abbia aderito almeno la maggioranza semplice delle Parti;
- iii) autorizzare, mediante un regolamento generale o con specifiche decisioni sulla scorta di raccomandazioni del Consiglio dei Firmatari:
 - A. l'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per i servizi specializzati di telecomunicazioni, in conformità a quanto disposto nella lettera e) dell'articolo III della Convenzione;
 - B. la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i servizi specializzati di telecomunicazioni, secondo quanto disposto all'alinea iii) della lettera f) dell'articolo III della Convenzione;
 - C. la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i servizi pubblici di telecomunicazioni, secondo quanto disposto alle alinee i) e ii) della lettera f) dell'articolo III della Convenzione, agli Stati che non sia Parti o a qualsiasi entità sotto la giurisdizione di detti Stati.
- iv) decidere sulle altre raccomandazioni del Consiglio dei Firmatari ed esprimere pareri sui rapporti da questo presentati;
- v) esprimere il proprio parere, in conformità alla lettera a) dell'articolo XVI della Convenzione, circa la realizzazione di installazioni del segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT;
- vi) adottare le decisioni del caso riguardo alle relazioni formali tra l'EUTELSAT e gli Stati — che siano o meno Parti — o le organizzazioni internazionali, e, in particolare, approvare l'Accordo di Sede menzionato alla lettera c) dell'articolo XVII della Convenzione;
- vii) esaminare i reclami presentati dalle Parti;
- viii) adottare, secondo quanto dispone la lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, le decisioni relative al recesso di una Parte dall'EUTELSAT;
- ix) deliberare, in conformità a quanto dispone l'articolo XIX della Convenzione, sulle proposte di emendamenti della Convenzione, tenendo in considerazione i pareri o le raccomandazioni ricevute dal Consiglio dei Firmatari e, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo operativo proporre emendamenti dell'Accordo operativo ed esprimere pareri e raccomandazioni sugli emendamenti diversamente proposti;
- x) decidere su ogni richiesta di adesione, presentata in conformità alla lettera e) dell'articolo XXIII della Convenzione.

b) L'Assemblea delle Parti eserciterà ogni funzione necessaria al conseguimento degli scopi dell'EUTELSAT, che non sia espressamente attribuita dalla Convenzione ad un altro organo.

c) Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Assemblea delle Parti terrà conto delle pertinenti raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Firmatari.

Articolo X Consiglio dei Firmatari. Composizione

a) Il Consiglio dei Firmatari è costituito dai Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio rappresenta un Firmatario.

b) La rappresentanza in una sessione del Consiglio dei Firmatari potrà essere delegata, ma nessun Membro del Consiglio potrà rappresentare più di due altri Firmatari.

Articolo XI Consiglio dei Firmatari. Regolamento Interno

a) Subordinatamente a quanto disposto nelle successive lettere b), c) e d), ciascun Firmatario disporrà di un voto ponderato che corrisponde alla rispettiva quota di investimento. I Firmatari, che si asterranno dal voto, saranno considerati come non votanti.

b) Fino al momento della prima determinazione delle quote di investimento basata sull'utilizzazione, secondo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo, la quota di investimento su cui è basato il voto ponderato di un Firmatario sarà determinato in conformità all'Annesso B dell'Accordo operativo. Successivamente la quota di investimento, cui corrisponde il voto ponderato di un Firmatario, sarà calcolata in funzione della rispettiva utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT relativamente ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali e nazionali, salvo le eccezioni previste alle successive lettere c) e d).

c) Nessun Firmatario disporrà di un voto ponderato superiore al 20 per cento del totale dei voti nell'EUTELSAT. Tuttavia, l'aumento delle quote di investimento volontariamente accettato da un Firmatario nel periodo di attuazione dell'estensione di cui alla lettera d) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo, per il periodo in questione, farà aumentare il voto ponderato di detto Firmatario di un massimo del 5 per cento, indipendentemente dal limite summenzionato del 20 per cento. Qualora il voto ponderato di un Firmatario ecceda il limite consentito, l'eccedenza sarà ripartita, in misura uguale, tra gli altri Firmatari.

d) Agli effetti della precedente lettera b), nel caso in cui la quota di investimento di un Firmatario sia soggetta ad una riduzione o ad un aumento secondo quanto dispone la lettera h) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo, la stessa riduzione o lo stesso aumento si applicheranno proporzionalmente a tutti i tipi di utilizzazione che lo riguardano.

e) Il voto ponderato di ciascun Firmatario, di cui alla precedente lettera a),

sarà calcolato in base alla determinazione della rispettiva quota di investimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo operativo. Ogni rivalutazione del rispettivo voto ponderato avrà effetto a partire dalla data effettiva della successiva determinazione della propria quota di investimento, in conformità alla lettera e) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo.

f) Le sessioni del Consiglio dei Firmatari sono regolarmente costituite se è presente la maggioranza semplice dei Membri del Consiglio, a condizione che questa maggioranza semplice disponga di almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari, aventi diritto al voto, oppure se sono presenti i membri del Consiglio rappresentanti il numero totale dei Firmatari meno tre, qualunque sia, in tal caso, il voto ponderato di cui questi ultimi dispongano.

g) Il Consiglio dei Firmatari dovrà cercare di prendere decisioni all'unanimità. In caso contrario le decisioni dovranno essere prese nel modo seguente:

i) subordinatamente alle speciali disposizioni di cui agli alinea ii) e iii) della presente lettera, le decisioni sulle questioni di sostanza saranno prese:

- sia con il voto favorevole dei Membri del Consiglio rappresentanti almeno quattro Firmatari che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari con diritto di voto;
- sia con un numero di voti favorevoli pari almeno a quello della totalità dei Firmatari presenti o rappresentanti meno tre, indipendentemente dai voti ponderati di cui questi ultimi dispongano;

ii) le decisioni sugli aggiustamenti del capitale che si rendessero necessari per il conseguimento degli obiettivi, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Firmatari presenti o rappresentati, che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti;

iii) le decisioni sugli aggiustamenti del capitale, che si rendessero necessari per la realizzazione di nuovi programmi richiedenti investimenti di capitale, al fine di conseguire obiettivi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, saranno prese con il voto favorevole dei due terzi dei Firmatari presenti o rappresentati, che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti;

vi) le decisioni sulle questioni procedurali saranno prese con un voto favorevole della maggioranza semplice dei Membri del Consiglio presenti e votanti, ciascuno di essi disponendo di un voto;

v) salvo nel caso di decisioni da prendere in conformità alla precedente alinea iv), un Membro del Consiglio, che sia stato delegato a rappresentare altri Firmatari secondo le disposizioni della lettera b) dell'articolo X della Convenzione, potrà votare separatamente per ciascuno dei Firmatari da esso rappresentati.

h) Il Consiglio dei Firmatari adotterà un proprio regolamento interno che sarà conforme alle disposizioni della Convenzione e che, in particolare, comprenderà le norme relative a:

- i) elezione del Presidente e degli altri esponenti;
 - ii) convocazione delle sessioni;
 - iii) rappresentanza ed accreditamento;
 - iv) procedure per la votazione.
- i) Il Consiglio dei Firmatari potrà istituire commissioni consultive, per essere coadiuvato nell'assolvimento delle sue funzioni.
- j) La prima sessione del Consiglio dei Firmatari sarà convocata in conformità a quanto dispone il paragrafo 1 dell'Annesso A all'Accordo operativo. Successivamente il Consiglio dei Firmatari si riunirà ogni volta che si renderà necessario e almeno tre volte ogni anno.

Articolo XII Consiglio dei Firmatari. Funzioni

- a) Il Consiglio dei Firmatari è responsabile della progettazione, messa a punto, realizzazione, acquisto o affitto, esercizio e manutenzione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e di ogni altra attività che l'EUTELSAT sia autorizzata a svolgere.
- b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà svolgere quelle funzioni necessarie all'adempimento delle sue responsabilità, di cui alla lettera a) di questo articolo, ivi incluse, ma non limitatamente, le seguenti:
- i) decidere sulle linee direttive, i piani, i programmi e le procedure relative alla progettazione, messa a punto, realizzazione, acquisizione, esercizio e manutenzione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e ad ogni altra attività che l'EUTELSAT sia autorizzata a svolgere;
 - ii) decidere sulle procedure, le regole, le condizioni e le modalità relative alle forniture dell'EUTELSAT ed approvare i relativi contratti;
 - iii) approvare e rendere esecutivi i contratti di gestione che il Direttore Generale dovesse stipulare per funzioni tecniche ed operative o per altre funzioni, a vantaggio dell'EUTELSAT;
 - iv) fissare i principi generali e le procedure relative all'acquisizione, protezione e brevetto dei diritti sulle invenzioni, conformemente all'articolo 18 dell'Accordo operativo;
 - v) adottare le linee direttive ed i regolamenti finanziari, approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi nonché le relative regole generali ed adottare le specifiche decisioni sulla determinazione periodica dei canoni di utilizzazione, ai sensi dell'articolo V della Convenzione e dell'articolo 8 dell'Accordo operativo e le decisioni relative ad ogni altra questione finanziaria, in conformità alla Convenzione ed all'Accordo operativo;
 - vi) adottare i criteri e le procedure per l'approvazione delle stazioni terrene normalizzate onde consentirne l'accesso al segmento spaziale EUTELSAT, per le verifiche ed i controlli delle caratteristiche di funzionamento di dette stazioni terrene e per il coordinamento dell'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT e della sua utilizzazione da parte delle stazioni terrene in questione;

- vii) approvare le stazioni terrene non normalizzate onde consentirne l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT;
- viii) adottare le condizioni e le modalità relative all'assegnazione della capacità del segmento spaziale dell'EUTELSAT;
- ix) fissare le condizioni e le modalità per l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte delle entità di telecomunicazioni che non siano sotto la giurisdizione di una Parte, in conformità all'articolo III della Convenzione;
- x) decidere in materia di accordi per aperture di credito e per prestiti, conformemente all'articolo 11 dell'Accordo operativo;
- xi) fissare le regole generali interne ed adottare le decisioni che, secondo il Radio Regolamento dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni relativo alla gestione dello spettro delle radiofrequenze ed all'efficienza ed all'economia dello spazio orbitale, siano appropriate al fine di assicurare che la gestione del segmento spaziale dell'EUTELSAT o degli altri satelliti ed apparecchiature connesse fornite dall'EUTELSAT ai sensi della lettera f) dell'articolo III della Convenzione, sia conforme al suddetto Radio Regolamento;
- xii) presentare all'Assemblea delle Parti le raccomandazioni sulle autorizzazioni di cui all'alinea iii) della lettera a) dell'articolo IX della Convenzione;
- xiii) comunicare all'Assemblea delle Parti, in conformità alla lettera a) dell'articolo XVI della Convenzione, il proprio parere sui progetti circa la realizzazione, acquisizione o utilizzazione di installazioni diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT;
- xiv) fissare le regole generali interne ed adottare le decisioni relative al coordinamento del segmento spaziale dell'EUTELSAT con i segmenti spaziali dell'INTELSAT e dell'INMARSAT, in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi accordi istitutivi di dette organizzazioni;
- xv) adottare le misure necessarie in caso di recesso e sospensione di cui all'articolo XVIII della Convenzione ed all'articolo 21 dell'Accordo operativo;
- xvi) nominare e destituire il Direttore Generale, e, su proposta di quest'ultimo, decidere sugli organici, sullo status e sulle norme relative al personale dell'organo esecutivo di cui alla lettera e) dell'articolo XIII della Convenzione, ed approvare la nomina, da parte del Direttore Generale, degli altri funzionari da questi direttamente dipendenti;
- xvii) designare un alto funzionario dell'organo esecutivo per svolgere le funzioni di Direttore Generale ad interim in caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale o quando questi venga a mancare;
- xviii) presiedere ai negoziati con la Parte, nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT, per l'Accordo di sede sui privilegi, esenzioni ed immunità di cui l'EUTELSAT dovrà godere ai sensi della lettera c) dell'articolo XII della Convenzione e presentarlo all'Assemblea delle Parti per approvazione;

- xix) presentare all'Assemblea delle Parti rapporti periodici sulle attività dell'EUTELSAT;
 - xx) fornire ogni informazione richiesta da una Parte o da un Firmatario relativamente all'assolvimento degli obblighi da questi assunti in virtù della Convenzione o dell'Accordo operativo;
 - xxi) designare un esperto legale nel caso in cui l'EUTELSAT sia parte in un procedimento arbitrale;
 - xxii) esprimere all'Assemblea delle Parti il proprio punto di vista e formulare raccomandazioni sulle proposte di emendamenti alla Convenzione ai sensi della lettera a) dell'articolo XIX della Convenzione;
 - xxiii) decidere, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo operativo, sugli emendamenti all'Accordo operativo che siano compatibili con la Convenzione;
 - xxiv) esaminare le richieste di adesione e formulare raccomandazioni in merito all'Assemblea delle Parti, secondo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo XXIII della Convenzione.
- c) Nello svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio dei Firmatari dovrà tenere in debito conto le raccomandazioni ed i pareri trasmessigli dall'Assemblea delle Parti ai sensi dell'articolo XI della Convenzione.

Articolo XIII Organo esecutivo

- a) L'Organo esecutivo è diretto da un Direttore Generale, nominato dal Consiglio dei Firmatari; la nomina dovrà essere confermata dalle Parti. Il Depositario notificherà immediatamente alle Parti la nomina, che si riterrà confermata se, entro 60 giorni dalla notifica, più di un terzo delle Parti non avrà comunicato al Depositario, per iscritto, il proprio parere contrario. Dopo la nomina, il Direttore Generale potrà assumere le sue funzioni alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari, anche in pendenza della conferma della nomina.
- b) Il mandato del Direttore Generale ha la durata di sei anni, a meno che il Consiglio dei Firmatari decida diversamente.
- c) Il Consiglio dei Firmatari, con decisione motivata, potrà destituire il Direttore Generale e dovrà riferire all'Assemblea delle Parti i motivi della destituzione.
- d) Il Direttore Generale è il legale rappresentante e l'esponente di grado più elevato dell'EUTELSAT. Egli agirà in base alle direttive del Consiglio dei Firmatari e sarà direttamente responsabile nei confronti di quest'ultimo per lo svolgimento di tutte le funzioni dell'organo esecutivo.
- e) La struttura ed i livelli del personale dell'organo esecutivo, le condizioni e le modalità di impiego di tutto il personale, le condizioni di impiego degli esperti e degli altri consulenti, di cui il Direttore Generale si avvalga, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio dei Firmatari.
- f) Il Direttore Generale ha il potere di nominare il personale dell'organo ese-

cutivo. La nomina dei più alti funzionari, direttamente dipendenti dal Direttore Generale, tuttavia, dovrà essere approvata dal Consiglio dei Firmatari, secondo quanto disposto all'alinea xvi) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.

g) Ogni qualvolta il Direttore Generale venga a mancare o in caso di sua assenza od impedimento, il Direttore Generale ad interim, secondo l'alinea xvii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, avrà la capacità di esercitare i poteri del Direttore Generale ai sensi della Convenzione e dell'Accordo operativo.

h) Nella nomina del Direttore Generale e del personale dell'organo esecutivo si dovrà far riferimento ai più alti livelli di integrità, competenza ed efficienza.

i) Il Direttore Generale ed il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le rispettive responsabilità nei confronti dell'EUTELSAT.

Articolo XIV Forniture

a) La politica dell'EUTELSAT per le forniture sarà tale da incoraggiare, nell'interesse proprio e di quello delle Parti e dei Firmatari, la più vasta concorrenza possibile nell'acquisizione di beni e servizi e dovrà essere attuata tenendo conto delle disposizioni degli articoli 17 e 18 dell'Accordo operativo.

b) Ad eccezione di quanto disposto all'articolo 17 dell'Accordo operativo, i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi per l'EUTELSAT saranno perfezionati a seguito di pubbliche gare internazionali.

c) I contratti dovranno essere assegnati nel massimo interesse dell'EUTELSAT ai fornitori che possono garantire la migliore combinazione dei requisiti di qualità, prezzo e tempo di consegna ed altri criteri di importanza rilevante per l'EUTELSAT, restando inteso che, in caso di offerte che presentino un'analoga combinazione dei suddetti criteri, i contratti dovranno essere assegnati tenendo in debita considerazione gli interessi generali ed industriali delle Parti.

Articolo XV Diritti ed obblighi

a) Le Parti ed i Firmatari eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi derivanti dalla Convenzione, in maniera conforme e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della Convenzione.

b) Tutte le Parti e tutti i Firmatari possono assistere e partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali essi hanno il diritto di essere rappresentati in conformità alle disposizioni della Convenzione e dell'Accordo operativo, ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata dall'EUTELSAT o tenuta sotto i suoi auspici, in conformità agli accordi presi per tali riunioni, indipendentemente dal luogo dove saranno tenute.

c) Prima di ciascuna conferenza o riunione da tenersi al di fuori del territorio

in cui ha sede l'EUTELSAT, l'organo esecutivo dovrà assicurarsi che gli accordi con il Paese o Firmatario organizzatore della conferenza o della riunione includano una disposizione che consenta ai rappresentanti di tutte le Parti e di tutti i Firmatari, aventi diritto di parteciparvi, di entrare e soggiornare nel Paese invitante per la durata della conferenza o riunione suddetta.

d) Tutte le Parti dovranno adottare le misure necessarie, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire l'utilizzazione di stazioni terrene, in connessione con il segmento spaziale dell'EUTELSAT, che non siano conformi alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo operativo.

Articolo XVI Segmenti spaziali diversi

a) Ciascuna Parte o Firmatario che si proponga o venga a conoscenza che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga di realizzare, acquisire o utilizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale, diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT al fine di soddisfare le esigenze di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, entro l'area dei servizi del segmento spaziale dell'EUTELSAT, per fornire servizi in conformità alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, dovrà preventivamente fornire tutte le relative informazioni all'Assemblea delle Parti, attraverso il Consiglio dei Firmatari che stabilirà se esiste o meno la probabilità di considerevoli pregiudizi economici per l'EUTELSAT. Il Consiglio dei Firmatari dovrà presentare il suo rapporto e le sue conclusioni all'Assemblea delle Parti. L'Assemblea delle Parti dovrà esprimere il suo parere entro sei mesi dall'inizio della suddetta procedura. A questo scopo l'Assemblea delle Parti potrà essere convocata in sessione straordinaria.

b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà redigere e sottoporre all'Assemblea delle Parti, come questione prioritaria, le norme generali cui dovrà attenersi ciascuna Parte o Firmatario che si proponga — o venga a conoscenza, che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga — di realizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT per soddisfare esigenze proprie di servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali o internazionali o servizi specializzati di telecomunicazioni, al fine di assicurare la compatibilità tecnica di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'EUTELSAT, dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale per il suo segmento spaziale esistente o programmato.

c) Questo articolo non sarà applicabile alla realizzazione, all'acquisizione o all'utilizzazione di installazioni di un segmento spaziale dell'EUTELSAT, che

- i) facciano parte o siano destinate a far parte del segmento spaziale dell'INTELSAT o del segmento spaziale dell'INMARSAT, secondo la definizione contenuta rispettivamente nell'Accordo dell'INTELSAT e nella Convenzione dell'INMARSAT;
- ii) siano destinate esclusivamente a scopi militari.

Articolo XVII Sede dell'EUTELSAT, privilegi, esenzioni, immunità

- a) L'EUTELSAT ha sede a Parigi.
- b) L'EUTELSAT ed i suoi beni, relativamente all'ambito delle attività svolte in base alla Convenzione, saranno esenti nel territorio di tutte le Parti da ogni imposta nazionale sul reddito, da ogni imposta nazionale sui beni e da ogni diritto doganale sui satelliti di telecomunicazioni nonché sulle loro parti componenti e su tutte le installazioni, che saranno utilizzati nel segmento spaziale dell'EUTELSAT.
- c) In conformità al Protocollo di cui alla presente lettera c), ciascuna Parte accorderà i necessari privilegi, immunità ed esenzioni all'EUTELSAT, ai suoi funzionari e alle categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai rappresentanti delle Parti, ai Firmatari ed ai rappresentanti dei Firmatari ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui alla presente lettera c), concederà alle anzidette persone l'immunità giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. La Parte nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT dovrà, con ogni sollecitudine, concludere con l'EUTELSAT un Accordo di sede relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità. L'Accordo di sede dovrà prevedere l'esenzione da ogni imposta nazionale sul reddito per le somme versate dall'EUTELSAT, nel territorio di detta Parte, a tutti i Firmatari come tali, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT. Anche le altre Parti, con ogni sollecitudine, dovranno concludere un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunità. L'Accordo di sede ed il Protocollo dovranno prevedere le condizioni della loro scadenza e saranno indipendenti dalla Convenzione.

Articolo XVIII Recesso e sospensione

- a) i) Ciascuna Parte o Firmatario può recedere in qualsiasi momento volontariamente dall'EUTELSAT.
- ii) La Parte dovrà notificare per iscritto il suo recesso al Depositario. Quando una Parte recede dall'EUTELSAT, il Firmatario, da questa designato ai sensi della lettera b) dell'articolo II della Convenzione, dovrà essere considerato come se abbia inteso recedere dall'Accordo operativo, a decorrere dalla stessa data del recesso della Parte.
- iii) La decisione del recesso di un Firmatario dovrà essere notificata per iscritto al Direttore Generale dalla Parte che lo ha designato; il recesso si intenderà accettato dalla Parte con la suddetta notifica. In caso di recesso di un Firmatario, la Parte che lo aveva designato dovrà, a decorrere dalla data del recesso, assumere la capacità del Firmatario, salvo il caso in cui e fino a quando designi un nuovo Firmatario o receda dall'EUTELSAT.
- iv) Il recesso volontario dall'EUTELSAT di cui agli alinea i), ii), iii) della

presente lettera avrà effetto dopo che siano decorsi tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte, secondo i casi, del Depositario o del Direttore Generale.

- b) i) Quando risulti che una Parte sia venuta meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Assemblea delle Parti, agendo sia di propria iniziativa sia a seguito di specifica notifica e dopo aver esaminato le osservazioni presentate da detta Parte, potrà decidere, dopo aver accertato la violazione dell'obbligo, nel senso di considerare la Parte stessa come se abbia inteso recedere dall'EUTELSAT e, a decorrere dalla data di questa decisione, cesseranno gli effetti della Convenzione nei confronti di detta Parte.
- ii) A. Quando risulti che un Firmatario, come tale, sia venuto meno ad uno degli obblighi che gli derivano dalla Convenzione o dall'Accordo operativo — salvo per quanto riguarda gli obblighi di cui alla lettera a) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo — e non vi abbia posto rimedio nei tre mesi successivi alla notifica per iscritto da parte dell'organo esecutivo di una risoluzione del Consiglio dei Firmatari che constati il fatto, il Firmatario sarà automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti che gli derivano dalla Convenzione e dall'Accordo operativo, a decorrere dal termine del suddetto periodo di tre mesi. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio dei diritti di un Firmatario secondo quanto disposto nella presente lettera, il Firmatario continuerà ad assumere tutti gli obblighi e tutte le responsabilità derivantigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
- B. Il Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte che lo ha designato, può decidere che sia considerato come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT e che, a decorrere dalla data di questa decisione, cessino nei confronti del Firmatario gli effetti dell'Accordo operativo. Nel caso suddetto, la Parte, che ha designato il Firmatario in questione, dovrà, a decorrere dalla data del recesso, assumere la qualità di Firmatario, salvo il caso in cui e fino a quando designi un altro Firmatario o receda dall'EUTELSAT.
- iii) A. Quando un Firmatario non effettui il versamento di tutte le somme dovute ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo e siano decorsi tre mesi dalla relativa scadenza, il Firmatario si intenderà automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti che gli derivano dalla Convenzione e dall'Accordo operativo. Durante il periodo di sospensione dall'esercizio dei diritti di un Firmatario secondo quanto disposto nella presente lettera, il Firmatario continuerà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità derivantigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
- B. Se nei tre mesi successivi alla sospensione non sarà stato effettuato alcun versamento delle somme dovute, il Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le osservazioni del Firmatario o della Parte

che lo ha designato, può decidere che sia considerato come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT e che, a decorrere dalla data di questa decisione, cessino nei confronti del Firmatario gli effetti dell'Accordo operativo. Nel caso suddetto, la Parte che ha designato il Firmatario in questione, dovrà, a decorrere dalla data del recesso, assumere la qualità di Firmatario, salvo il caso in cui e fino a quando designi un nuovo Firmatario o receda dall'EUTELSAT.

c) Se per qualsiasi motivo una Parte intenda sostituirsi al Firmatario da essa designato, oppure designare un nuovo Firmatario, dovrà notificare per iscritto la sua decisione al Depositario. La Convenzione e l'Accordo operativo entreranno in vigore nei confronti del nuovo Firmatario e cesseranno di esserlo nei confronti del precedente Firmatario dal momento in cui il nuovo Firmatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente ed avrà sottoscritto l'Accordo operativo.

d) In caso di recesso o di presunzione di recesso dall'EUTELSAT, una Parte non avrà più diritto ad essere rappresentata nell'Assemblea delle Parti e non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità a decorrere dalla data effettiva del recesso, ad eccezione delle responsabilità derivanti da atti od omissioni anteriori alla data suddetta.

e) i) In caso di recesso o di presunzione di recesso dall'EUTELSAT, un Firmatario, a decorrere dalla data effettiva del recesso, non avrà più diritto ad essere rappresentato nel Consiglio dei Firmatari e non potrà assumere alcun obbligo o responsabilità, a decorrere da detta data, fermo restando che sarà tenuto ad effettuare — salvo diversa decisione del Consiglio dei Firmatari — i versamenti delle contribuzioni in capitale necessari per far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati prima dell'anzidetta data ed alle responsabilità derivanti da atti od omissioni anteriori alla data in questione.

ii) Il regolamento finanziario a seguito del recesso di un Firmatario dell'EUTELSAT sarà effettuato in conformità all'articolo 21 dell'Accordo operativo.

f) Ogni notifica di recesso ed ogni decisione relativa ad un recesso presunto dovrà essere comunicata contemporaneamente a tutte le Parti e Firmatari da parte, secondo i casi, del Depositario o del Direttore Generale.

g) Niente di quanto disposto nel presente Articolo dovrà privare una Parte od un Firmatario di tutti i diritti acquisiti nella loro qualità di Parte o Firmatario, i quali siano conservati dopo la data effettiva del recesso e per i quali non sia stato ricevuto un compenso in base al presente articolo.

Articolo XIX Emendamenti

a) Gli emendamenti alla Convenzione potranno essere proposti da ciascuna Parte e saranno comunicati al Direttore Generale, il quale provvederà sollecitamente a distribuire le relative proposte a tutte le Parti e Firmatari. Si ri-

chiedono tre mesi dal momento della comunicazione prima che una proposta di emendamento sia esaminata dal Consiglio dei Firmatari, che dovrà presentare i suoi punti di vista e le sue raccomandazioni all'Assemblea delle Parti entro i sei mesi successivi alla data di distribuzione della proposta in questione. L'Assemblea delle Parti non dovrà esaminare la proposta di emendamento prima che siano decorsi sei mesi dal relativo ricevimento, tenendo conto dei punti di vista e delle raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Firmatari. In alcuni casi particolari, il suddetto periodo potrà essere ridotto dall'Assemblea delle Parti mediante decisione adottata secondo la procedura relativa alle questioni di sostanza.

b) Se adottato dall'Assemblea delle Parti, l'emendamento entrerà in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario abbia ricevuto le relative notifiche di accettazione dei due terzi degli Stati, che erano Parti alla data dell'adozione dell'emendamento, ed i cui Firmatari detenevano, all'epoca, almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento diventerà vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari.

c) Nessun emendamento potrà entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dalla data dell'adozione da parte dell'Assemblea delle Parti. Un emendamento che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera b) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di adozione, dovrà essere considerato nullo ed illegale.

Articolo XX Regolamento delle vertenze

a) Ogni vertenza sorta tra le Parti o tra l'EUTELSAT ed una o più Parti in relazione all'interpretazione od applicazione della Convenzione o della lettera c) dell'articolo 15, o della lettera c) dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, dovrà essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui una parte della vertenza abbia notificato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza in via amichevole. Ogni vertenza analoga relativa alla interpretazione od applicazione della presente Convenzione o dell'Accordo operativo tra una o più Parti da un lato ed uno o più Firmatari dall'altro potrà essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, a condizione che la Parte o le Parti nonché il Firmatario o i Firmatari acconsentano.

b) Ogni vertenza in relazione alla interpretazione ed applicazione della Convenzione o della lettera c) dell'articolo 15 o della lettera c) dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, sorta tra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, oppure tra l'EUTELSAT ed uno Stato che ha cessato di essere Parte e che sia sorta dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, sarà sottoposta alla procedura arbitrale secondo le disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui una parte della vertenza ha notificato all'altra parte la propria

intenzione di risolvere detta vertenza amichevolmente, a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte acconsenta. Se uno Stato perde la qualità di Parte o se uno Stato od un ente di telecomunicazioni perde la qualità di Firmatario dopo l'inizio della procedura arbitrale relativa ad una vertenza nella quale era interessato, la procedura arbitrale sarà proseguita fino alla sua conclusione.

c) Il regolamento delle vertenze sorte in relazione alla interpretazione od applicazione degli accordi tra l'EUTELSAT ed una qualsiasi Parte, distinti dalla Convenzione o dall'Accordo operativo, sarà effettuato sulla base delle specifiche disposizioni contenute in detti accordi. In mancanza di tali disposizioni, le suddette vertenze, se non risolte altrimenti, potranno essere sottoposte alla procedura arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, a condizione che le Parti siano d'accordo.

Articolo XXI Firma della Convenzione — Riserve

a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni o Entità privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, è o ha il diritto di diventare Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio, può divenire Parte della Convenzione mediante:

- i) firma non soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, oppure
- ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita dalla necessaria ratifica, accettazione o approvazione, oppure
- iii) adesione.

b) La Convenzione sarà aperta alla firma a Parigi a partire dal 15 luglio 1982 fino alla sua entrata in vigore e successivamente rimarrà aperta all'adesione.

c) Uno Stato potrà diventare Parte della Convenzione soltanto dopo che l'entità di telecomunicazioni designata abbia firmato l'Accordo operativo oppure esso stesso abbia firmato detto Accordo.

d) Nessuna riserva potrà essere formulata in relazione alla Convenzione o all'Accordo operativo.

Articolo XXII Entrata in vigore della Convenzione

a) La Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo l'avvenuta firma, ai sensi dell'alinea i) della lettera a) dell'articolo XXI della Convenzione, o sessanta giorni dopo la ratifica, accettazione od approvazione da parte dei due terzi degli Stati sotto la cui giurisdizione si trovino, al momento dell'apertura alla firma della Convenzione, le Parti Firmatarie dell'Accordo provvisorio, a condizione che:

- i) dette Parti Firmatarie, o i Firmatari da esse designati dell'Accordo ECS, detengano i due terzi delle quote finanziarie di cui all'Accordo ECS e
- ii) l'Accordo operativo sia stato firmato secondo le disposizioni della lettera b) dell'articolo II della Convenzione.

b) La Convenzione non potrà entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dalla sua apertura alla firma. La Convenzione non potrà entrare in vigore se non sarà stata firmata, ratificata, accettata o approvata secondo le disposizioni della lettera a) del presente articolo entro diciotto mesi dalla data di apertura alla firma.

c) Quando uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione venga depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito.

d) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione potrà essere applicata provvisoriamente nei confronti di uno Stato che l'abbia firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che lo abbia richiesto al momento della firma o successivamente. L'applicazione provvisoria verrà a cessare:

- i) al momento del deposito, da parte di detto Stato, di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- ii) quando siano decorsi due anni dall'entrata in vigore della Convenzione, senza che essa sia stata ratificata, accettata o approvata da detto Stato;
- iii) al momento in cui lo Stato stesso, prima che sia decorso il periodo di cui all'alinea ii) della presente lettera, abbia comunicato che non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione.

Quando l'applicazione provvisoria viene a cessare ai sensi degli alinea ii) o iii) della presente lettera, i diritti e gli obblighi della Parte e del Firmatario da esse designati saranno regolati dalle lettere d), e) e g) dell'articolo XVIII della Convenzione.

e) Nonostante le disposizioni del presente articolo, la Convenzione non entrerà in vigore e non sarà applicata provvisoriamente nei confronti di alcuno Stato fino a che non siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera c) dell'articolo XXI della Convenzione.

f) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione sostituirà l'Accordo provvisorio, che cesserà di avere effetto. Tuttavia nessuna disposizione della Convenzione o dell'Accordo operativo potrà riguardare i diritti o gli obblighi di una Parte o di un Firmatario acquisiti nella sua qualità di Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio o di Firmatario dell'Accordo ECS.

Articolo XXIII Adesione alla Convenzione

a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni o Entità privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, sia stato o abbia avuto il diritto di diventare Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio alla data dell'apertura alla firma della Convenzione, potrà aderire alla Convenzione dal momento in cui questa cessa di essere aperta alla firma fino a quando siano decorsi due anni dalla sua entrata in vigore.

b) Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo si applicheranno alle richieste di adesione da parte dei seguenti Stati:

- i) uno Stato, la cui Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni o Entità privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, sia stato o abbia avuto il diritto di diventare Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio alla data dell'apertura alla firma della Convenzione, il quale non sia divenuto Parte della Convenzione ai sensi degli alinea i) o ii) della lettera a) dell'articolo XXI, oppure ai sensi della lettera a) del presente articolo;
- ii) ogni altro Stato europeo, membro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, che desideri aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore.
- c) Ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione nelle circostanze menzionate nella lettera b) del presente articolo, (qui di seguito denominato «Stato richiedente») dovrà darne notifica al Direttore Generale per iscritto e fornirgli ogni informazione, che il Consiglio dei Firmatari potrebbe richiedere, relativa alla proposta di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte dello Stato richiedente.
- d) Il Consiglio dei Firmatari dovrà esaminare, da un punto di vista tecnico, operativo e finanziario, la compatibilità della domanda dello Stato richiedente con gli interessi dell'EUTELSAT e dei Firmatari relativamente all'ambito delle attività dell'EUTELSAT e dovrà presentare una raccomandazione in merito all'Assemblea delle Parti.
- e) Tenendo conto di tale raccomandazione, l'Assemblea delle Parti dovrà prendere una decisione sulla domanda dello Stato richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Consiglio dei Governatori decida di essere in possesso di tutte le necessarie informazioni, di cui alla lettera c) del presente articolo. La decisione del Consiglio dei Firmatari sarà sollecitamente notificata all'Assemblea delle Parti. La decisione dell'Assemblea delle Parti sarà presa con votazione segreta e secondo la procedura relativa alle questioni di sostanza. A questo scopo l'Assemblea delle Parti potrà essere convocata in sessione straordinaria.
- f) Il Direttore Generale notificherà allo Stato richiedente le condizioni per l'adesione stabilite dall'Assemblea delle Parti, le quali costituiranno oggetto di un protocollo annesso allo strumento di adesione, che sarà depositato dal suddetto Stato presso il Depositario.

Articolo XXIV Responsabilità

Nessuna Parte sarà responsabile individualmente degli atti ed obblighi dell'EUTELSAT, salvo nel caso in cui tale responsabilità derivi da un trattato concluso tra la Parte e lo Stato che richiede il risarcimento del danno. In questo caso, l'EUTELSAT dovrà risarcire la Parte in questione per ognuna di tali responsabilità, a meno che quest'ultima abbia espressamente dichiarato di assumersi la suddetta responsabilità in via esclusiva.

Articolo XXV Disposizioni varie

- a) Le lingue ufficiali e di lavoro dell'EUTELSAT sono l'inglese ed il francese.
- b) L'EUTELSAT, tenendo in considerazione i punti di vista generali espressi dall'Assemblea delle Parti, dovrà cooperare, per le questioni di comune interesse, con le Nazioni Unite e le sue Agenzie specializzate, tra cui, in particolare, l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, e con altre organizzazioni internazionali.
- c) In conformità alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'EUTELSAT trasmetterà, a titolo di informazione, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed alle Agenzie specializzate interessate, una relazione annuale sulle sue attività.

Articolo XXVI Depositario

- a) Il Governo della Repubblica francese è il Depositario della Convenzione, presso il quale saranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazione a titolo provvisorio nonché le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle dichiarazioni di recesso dall'EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione.
- b) La Convenzione sarà depositata negli archivi del Depositario. Questi ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati che l'abbiano firmata o che abbiano depositato gli strumenti di adesione ed inoltre all'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
- c) Il Depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e, se necessario, l'Unione internazionale delle telecomunicazioni in merito:
 - i) a tutte le firme della Convenzione;
 - ii) al deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
 - iii) all'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione;
 - iv) all'entrata in vigore della Convenzione;
 - v) a tutte le domande di applicazione provvisoria di cui alla lettera d) dell'articolo XXII della Convenzione;
 - vi) alla nomina del Direttore Generale, ad eventuali pareri contrari ed alla conferma di detta nomina di cui alla lettera a) dell'articolo XIII della Convenzione;
 - vii) all'adozione e l'entrata in vigore di tutti gli emendamenti alla Convenzione;
 - viii) a tutte le notifiche di recesso;
 - ix) a tutte le decisioni dell'Assemblea delle Parti, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che una Parte sia considerata come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT;

- x) a tutte le decisioni del Consiglio dei Firmatari, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che un Firmatario sia considerato come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT;
 - xi) a tutte le sostituzioni di Firmatari, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo XVIII della Convenzione;
 - xii) a tutte le sospensioni e le reintegrazioni nell'esercizio dei diritti;
 - xiii) a tutte le altre notifiche e comunicazioni relative alla Convenzione.
- d) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmetterà al Segretariato delle Nazioni Unite, per registrazione e pubblicazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le copie conformi omologate della Convenzione e dell'Accordo operativo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Aperta alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle due lingue inglese e francese, i due testi fanno ugualmente fede, in un unico originale.

(Seguono le firme)

Disposizioni transitorie

1. Continuità delle attività

a) Ogni accordo, stipulato dall'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS ed in vigore al momento della cessazione degli effetti dei suddetti Accordi, resterà in vigore a meno che e fino a quando sia modificato o annullato in conformità alle disposizioni contenute nell'accordo stesso. Ogni decisione, presa dall'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS ed in vigore al momento della cessazione degli effetti degli ultimi due summenzionati Accordi, resterà in vigore a meno che e fino a quando tale decisione sia modificata o annullata da o nell'applicazione della Convenzione o dell'Accordo operativo.

b) Se al momento della cessazione degli effetti dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo ECS, un organo dell'EUTELSAT INTERINALE avrà intrapreso, ma non completato, un'azione che era stato autorizzato o incaricato di compiere ai sensi dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS, il Consiglio dei Firmatari si sostituirà a detto organo al fine di portare a termine l'azione in questione.

2. Gestione

a) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutto il personale del Segretariato Generale permanente, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo provvisorio, avrà il diritto di essere trasferito nell'organo esecutivo dell'EUTELSAT, senza pregiudizio per le disposizioni di cui alla lettera f) dell'articolo XIII della Convenzione.

b) In conformità alla lettera 1 del presente Annesso, le condizioni di impiego per il personale in organico in base all'Accordo provvisorio continueranno ad essere applicate fino a che nuove condizioni di impiego siano redatte dal Consiglio dei Firmatari.

c) Fino all'assunzione dell'incarico da parte del primo Direttore Generale, le sue funzioni saranno svolte dal Segretario Generale dell'EUTELSAT INTERINALE.

3. Trasferimento all'EUTELSAT delle funzioni dell'Amministrazione mandataria

a) All'inizio del periodo di sessanta giorni, di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione, il Segretario Generale dell'EUTELSAT INTERINALE informerà l'Amministrazione mandataria della data di entrata in vi-

gore della Convenzione e della cessazione degli effetti dell'Accordo provvisorio.

b) Il Segretario Generale dell'EUTELSAT INTERINALE adotterà tutte le misure per un tempestivo trasferimento all'EUTELSAT di tutti i diritti e gli obblighi derivati all'Amministrazione mandataria dalla sua qualità di rappresentante legale dell'EUTELSAT INTERINALE.

Procedimento arbitrale

1. Al fine di decidere su ogni vertenza di cui all'articolo 20 dell'Accordo operativo, sarà istituito un tribunale arbitrale secondo le disposizioni contenute nelle lettere seguenti.
2. Ciascuna Parte della Convenzione potrà unirsi all'una o all'altra parte della vertenza in un procedimento arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna parte della vertenza nominerà un esperto legale entro un periodo di due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di una delle parti di sottoporre la vertenza al procedimento arbitrale. Qualora l'articolo XX della Convenzione e l'articolo 20 dell'Accordo operativo richiedano il consenso delle parti a sottoporre la vertenza al procedimento arbitrale, il periodo di due mesi decorrerà dalla data di detto consenso. I primi due esperti legali, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla nomina del secondo esperto legale, designeranno il terzo esperto legale, che assumerà le funzioni di Presidente del tribunale arbitrale. Se uno dei due esperti legali non sia stato nominato nel periodo suddetto, su richiesta dell'una e dell'altra parte, sarà nominato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia, o, in mancanza di accordo tra le Parti, dal Segretario Generale della Corte arbitrale permanente. La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato nominato nel periodo stabilito.
4. Il tribunale arbitrale stabilirà la sede delle riunioni ed adotterà un proprio regolamento interno.
5. Ciascuna parte sosterrà le spese relative all'esperto legale, della cui nomina è responsabile, e quelle concernenti i suoi rappresentanti presso il tribunale. Le spese, invece, relative al Presidente del tribunale arbitrale saranno ripartite in misura uguale tra le parti della vertenza.
6. La sentenza del tribunale arbitrale dovrà essere adottata dalla maggioranza dei suoi membri, che non possono astenersi dal voto. La sentenza è definitiva e vincolante per tutte le parti della vertenza e nessuno potrà appellarsi contro di essa. Le Parti dovranno conformarsi alla sentenza senza indugio. In caso di vertenza circa il significato o le finalità di detta sentenza il tribunale arbitrale ne fornirà la giusta interpretazione su richiesta di una delle Parti.

Accordo operativo dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT»

Preambolo

I Firmatari del presente Accordo operativo,

Considerando che gli Stati, Parti della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT», si sono impegnati, con detta Convenzione, a designare un ente di telecomunicazioni per firmare l'Accordo operativo o firmarlo essi stessi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

a) Ai fini dell'Accordo operativo:

- i) il termine «Convenzione» designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT»;
- ii) il termine «UCE» designa l'Unità di Conto Europea, istituita mediante il Regolamento n. 3180/78 del Consiglio delle Comunità Europee, subordinatamente ad eventuali variazioni o nuova definizione che il Consiglio possa adottare.

b) Le definizioni dell'articolo I della Convenzione si applicano all'Accordo operativo.

Articolo 2 Diritti ed obblighi dei Firmatari

- a) Ciascun Firmatario acquista i diritti attribuitigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo e deve adempiere agli obblighi imposti da detti accordi.
- b) Negli accordi di traffico da esse negoziati, i Firmatari dovranno adoperarsi per instradare una quantità ragionevole di traffico attraverso il segmento spaziale dell'EUTELSAT.

Articolo 3 Trasferimento dei diritti ed obblighi

Alla data dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'Accordo operativo e subordinatamente a quanto disposto nell'Annesso A dell'Accordo operativo:

- i) tutti i beni, ivi inclusi i diritti di proprietà, i diritti derivanti da rapporti

¹⁾ Dal testo originale francese.

- contrattuali, i diritti inerenti al segmento spaziale ed ogni altro diritto acquisito in base all'Accordo provvisorio o all'Accordo ECS, si intenderanno trasferiti ed appartenenti all'EUTELSAT;
- ii) tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti o assunti direttamente o per conto dell'EUTELSAT INTERINALE nell'adempimento delle disposizioni dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo ECS, che siano sussistenti o risultanti da atti od omissioni anteriori a detta data, diverranno obblighi e responsabilità dell'EUTELSAT;
 - iii) l'interesse finanziario di ciascun Firmatario nell'EUTELSAT è uguale all'importo ottenuto mediante applicazione della sua quota di investimento, espressa in percentuale, alla valutazione dei beni dell'EUTELSAT, effettuata ai sensi dell'alinea b) del paragrafo 3 dell'Annesso A dell'Accordo operativo.

Articolo 4 Contribuzioni in capitale

- a) In proporzione alla propria quota di investimento espressa in percentuale, ciascun Firmatario contribuirà alla necessità in capitale dell'EUTELSAT e riceverà, a titolo di rimborso e di remunerazione del capitale, quanto stabilito dal Consiglio dei Firmatari in conformità alla Convenzione ed all'Accordo operativo.
- b) Le necessità in capitale comprendono:
 - i) tutti i costi diretti ed indiretti relativi alla progettazione, messa a punto, acquisizione, costruzione e realizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT, all'acquisizione dei diritti contrattuali mediante affitto e quelli relativi agli altri beni dell'EUTELSAT;
 - ii) le spese necessarie a coprire l'esercizio, la manutenzione ed i costi amministrativi dell'EUTELSAT, che l'Organizzazione non sia in grado di finanziare mediante le entrate conformemente all'articolo 9 dell'Accordo operativo;
 - iii) i fondi richiesti dall'EUTELSAT per il pagamento delle indennità di cui all'articolo XXIV della Convenzione ed alla lettera b) dell'articolo XXIV della Convenzione ed alla lettera b) dell'Articolo 19 dell'Accordo operativo.
- c) Il Consiglio dei Firmatari stabilirà i termini per i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente articolo. Alle somme dovute e non versate saranno aggiunti gli interessi, ad un tasso fissato dal Consiglio dei Firmatari.
- d) Nel caso di un'estensione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per la fornitura di capacità per servizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari adotterà ogni misura ragionevole al fine di assicurare che quei Firmatari, che non siano direttamente interessati all'attuazione dell'estensione, non debbano finanziarla prima dell'utilizzazione operativa di detti servizi. I Firmatari interessati dovranno fare del loro meglio per accettare un corrispondente aumento delle loro quote di investimento.

Articolo 5 Limite del capitale

Il totale delle contribuzioni cumulative in capitale da parte dei Firmatari ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo operativo e degli impegni contrattuali in capitale dell'EUTELSAT, diminuito dell'importo complessivo del capitale rimborsato, è soggetto ad un limite massimo (denominato «limite del capitale»). Il limite iniziale del capitale è fissato in 400 milioni di UCE. Il Consiglio dei Firmatari avrà l'autorità di effettuare aggiustamenti del limite del capitale e dovrà adottare le decisioni relative in conformità alla lettera g) dell'articolo XI della Convenzione.

Articolo 6 Quote di investimento

a) Le quote di investimento dei Firmatari sono determinate in base all'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT. Salvo quanto contrariamente disposto in questo articolo, ciascun Firmatario è titolare di una quota di investimento corrispondente alla propria utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e determinata percentualmente in rapporto alla utilizzazione totale del segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte di tutti i Firmatari.

b) Ai fini della lettera a) del presente articolo l'utilizzazione, da parte di un Firmatario, del segmento spaziale dell'EUTELSAT, sarà determinata dividendo i canoni di utilizzazione del segmento spaziale dovuti dal Firmatario, per il numero dei giorni per i quali tali canoni erano esigibili nei sei mesi antecedenti la data effettiva di una determinazione delle quote di investimento, effettuata in conformità alla lettera d) o all'alinnea i) della lettera e) del presente articolo. Tuttavia, qualora il numero di detti giorni risulterà inferiore a novanta, non potrà tenersi conto dei relativi canoni per la determinazione della quota di investimento.

c) Prima della determinazione della quota di investimento sulla base dell'utilizzazione ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo, la quota di investimento di ciascun Firmatario sarà calcolata in conformità all'Annesso B dell'Accordo operativo.

d) La prima determinazione delle quote di investimento basata sull'utilizzazione avrà luogo:

i) non prima che siano decorsi quattro anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satellite del segmento spaziale dell'EUTELSAT, purché in grado di funzionare;

ii) al termine del periodo di quattro anni, di cui alla alinea i) della presente lettera, se e quando:

- A. dieci Firmatari abbiano avuto accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, per un periodo di sei mesi, sia mediante le proprie stazioni terrene, sia mediante le stazioni terrene di altri Firmatari; e
- B. le entrate dell'EUTELSAT derivanti dall'utilizzazione, da parte dei Firmatari, per un periodo di sei mesi, siano state più elevate di quelle

- che sarebbero derivate dall'utilizzazione, per lo stesso periodo, della capacità del segmento spaziale necessaria alla realizzazione di 5 000 circuiti telefonici, utilizzando le tecniche di interpolazione numerica della voce;
- iii) decorsi sette anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satellite del segmento spaziale dell'EUTELSAT in grado di funzionare, se non si siano verificate le condizioni di cui all'alinea ii) della presente lettera.
- e) Dopo la prima determinazione sulla base dell'utilizzazione le quote di investimento saranno successivamente determinate con effetto da:
- i) il primo marzo di ogni anno. Tuttavia, detta determinazione non avrà luogo se il totale dei canoni di utilizzazione dovuti all'EUTELSAT dai Firmatari per il semestre antecedente a detta data sarà inferiore di oltre il venti per cento al totale dei canoni da loro dovuti all'EUTELSAT per l'utilizzazione nei sei mesi a partire da diciotto mesi prima della data suddetta;
 - ii) l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, nei confronti di un nuovo Firmatario;
 - iii) la data effettiva di recesso da parte di un Firmatario.
- f) Qualora una quota di investimento sia determinata ai sensi degli alinea ii) o iii) della lettera e) o ai sensi della lettera g) del presente articolo, le quote di investimento di tutti gli altri Firmatari saranno soggette a un aggiustamento in proporzione alle quote di investimento detenute prima dell'aggiustamento stesso. Al momento del recesso di un Firmatario, la quota di investimento dello 0,05%, determinata ai sensi della lettera g) del presente articolo, non potrà essere aumentata.
- g) Nonostante qualsiasi disposizione di cui al presente articolo, nessun Firmatario sarà titolare di una quota di investimento inferiore allo 0,05% del totale delle quote.
- h) Il Consiglio dei Firmatari potrà attribuire ad un Firmatario, a seguito di specifica richiesta, una quota di investimento ridotta rispetto a quella determinata in base alle disposizioni contenute nella lettera a) fino alla lettera f) del presente articolo, sempre che a detta riduzione faccia riscontro l'accettazione volontaria da parte di altri Firmatari di un corrispondente aumento delle rispettive quote di investimento. Il Consiglio dei Firmatari dovrà adottare le procedure relative all'applicazione delle disposizioni della presente lettera ed all'equa distribuzione dell'ammontare corrispondente alla riduzione delle quote di investimento tra i Firmatari disposti ad accettare un aumento delle rispettive quote di investimento.
- i) Tutti i Firmatari saranno informati dal Direttore Generale circa i risultati di ogni determinazione delle quote di investimento e della data dalla quale la determinazione avrà effetto.

Articolo 7 Riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari

a) Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, riaggiustamenti finanziari, in conformità all'Annesso A dell'Accordo operativo.

b) Al momento di ogni determinazione delle quote di investimento, successiva alla prima, i riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, in base ad una valutazione secondo le disposizioni della lettera c) del presente articolo. L'ammontare dei riaggiustamenti finanziari in questione sarà determinato, per ciascun Firmatario, applicando, ai fini di detta valutazione, la eventuale differenza tra la nuova quota di investimento di ciascun Firmatario e quella detenuta prima della determinazione.

c) La valutazione di cui alla lettera b) del presente articolo sarà effettuata nel modo seguente:

i) dal costo iniziale di tutti i beni, quali risultano dai conti dell'EUTELSAT alla data del riaggiustamento, compreso ogni interesse capitalizzato e spese capitalizzate, sarà sottratto il totale degli:

A. ammortamenti cumulati fino alla data del riaggiustamento, risultanti dai conti dell'EUTELSAT;

B. prestiti contratti ed altre somme dovute all'EUTELSAT alla data del riaggiustamento;

ii) i risultati ottenuti nel modo suddetto saranno ricalcolati aggiungendo o sottraendo l'ulteriore somma che risulti in difetto o in eccesso, rispettivamente, nella comparazione tra i pagamenti effettuati dall'EUTELSAT per la remunerazione del capitale, dall'entrata in vigore dell'Accordo operativo fino alla data effettiva di detta valutazione, e l'importo cumulativo dovuto in base ai tassi di remunerazione del capitale fissati dal Consiglio dei Firmatari ed in vigore nei periodi nei quali i tassi stessi erano applicabili. Per la determinazione dell'anzidetta somma, la remunerazione dovuta sarà calcolata mensilmente e sarà rapportata all'ammontare netto risultante dagli elementi di cui all'alinea i) della presente lettera.

d) I pagamenti delle somme dovute da o ai Firmatari ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuati alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari. Alle somme sarà aggiunto, a partire dal termine di scadenza, un interesse al tasso uguale a quello fissato dal Consiglio dei Firmatari, ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo.

Articolo 8 Canoni di utilizzazione

a) Il Consiglio dei Firmatari deve fissare le unità di misura applicabili ai diversi tipi di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e deve stabilire i canoni per ciascuna utilizzazione. Detti canoni dovranno essere tali da garantire introiti sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, la costituzione di fondi di esercizio nella misura ritenuta necessaria dal Consiglio dei Firmatari, l'ammortamento degli

investimenti effettuati dai Firmatari e la remunerazione del capitale versato dai Firmatari. I canoni da applicare ad un certo tipo di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT saranno destinati a coprire tutte le spese relative a quel tipo di utilizzazione.

b) I canoni di utilizzazione dovranno essere pagati in conformità alle disposizioni adottate dal Consiglio dei Firmatari.

c) Il Consiglio dei Firmatari adotterà tutte le misure appropriate per i casi di ritardo, oltre tre mesi, nel versamento dei canoni di utilizzazione, tenendo conto delle disposizioni della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione.

d) A tutti gli importi dei canoni di utilizzazioni, che non siano stati versati alla data fissata dal Consiglio dei Firmatari, sarà aggiunto un interesse al tasso fissato dal Consiglio stesso.

Articolo 9 Introiti

a) Gli introiti dell'EUTELSAT, saranno destinati, fino alla loro completa disponibilità, secondo il seguente ordine di precedenza:

- i) a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione;
- ii) alla costituzione dei fondi di esercizio nella misura che il Consiglio dei Firmatari riterrà necessaria;
- iii) al pagamento a favore dei Firmatari, in proporzione alle rispettive quote di investimento, delle somme costituenti il rimborso del capitale versato, nella misura e secondo le disposizioni relative agli ammortamenti fissate dal Consiglio dei Firmatari e risultanti dalla contabilità dell'EUTELSAT;
- iv) al versamento, a favore di un Firmatario receduto dall'EUTELSAT, delle somme dovute agli ai sensi dell'articolo 21 dell'Accordo operativo;
- v) a corrispondere ai Firmatari quanto residuerà, in proporzione alle rispettive quote di investimento, a titolo di remunerazione del capitale versato, ivi inclusa la remunerazione non versata negli anni precedenti, aumentata dell'interesse relativo.

b) Nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale versato dai Firmatari, il Consiglio dei Firmatari dovrà tener conto dei rischi connessi con gli investimenti nell'EUTELSAT e dovrà fissare un tasso il più vicino possibile al costo del denaro sui mercati monetari.

c) Se gli introiti dell'EUTELSAT non saranno sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, il Consiglio dei Firmatari potrà decidere di coprire il deficit ricorrendo, alternativamente o cumulativamente, alla utilizzazione dei fondi di esercizio, all'apertura di conti scoperti, a prestiti o alla richiesta ai Firmatari di contribuzioni in capitale in proporzione alle rispettive quote di investimento.

Articolo 10 Regolamento dei conti

a) Il regolamento dei conti tra i Firmatari e l'EUTELSAT, relativamente

alle transazioni finanziarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 dell'Accordo operativo, dovrà essere effettuato in modo da ridurre al minimo livello possibile sia i fondi trasferiti tra i Firmatari e l'EUTELSAT, sia i fondi in possesso dell'EUTELSAT in eccedenza a quelli di esercizio ritenuti necessari dal Consiglio dei Firmatari.

b) Tutti i pagamenti tra i Firmatari e l'EUTELSAT in esecuzione dell'Accordo operativo saranno effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile.

Articolo 11 Conti scoperti e prestiti

a) L'EUTELSAT potrà ricorrere ad accordi relativi a conti scoperti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, per far fronte all'insufficienza di liquidi fino a che non pervengano introiti adeguati o contribuzioni in capitale.

b) Nonostante le disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo operativo, l'EUTELSAT potrà ricorrere a prestiti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, al fine di finanziare ogni attività intrapresa dall'EUTELSAT in conformità all'articolo III della Convenzione o per far fronte a qualsiasi responsabilità assunta dall'EUTELSAT. L'ammontare scoperto di tali prestiti sarà considerato come impegno contrattuale in capitale ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo operativo.

Articolo 12 Costi esclusi

Non fanno parte delle spese dell'EUTELSAT:

- i) le imposte a carico di un Firmatario relativamente alle somme ad esso versate dall'EUTELSAT, ai sensi della Convenzione e dell'Accordo operativo;
- ii) le spese delle Parti e dei Firmatari connesse alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea delle Parti e del Consiglio dei Firmatari, o ad ogni altra riunione dell'EUTELSAT.

Articolo 13 Verificazione dei conti

I conti dell'EUTELSAT saranno verificati annualmente da revisori dei conti esterni nominati dal Consiglio dei Firmatari. Ciascun Firmatario ha il diritto di prendere visione dei conti dell'EUTELSAT.

Articolo 14 Altre organizzazioni internazionali

Oltre ad osservare i Regolamenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, per la progettazione, messa a punto, costruzione e realizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e per le procedure relative alla regolamentazione dell'esercizio del segmento spaziale dell'EUTELSAT e delle stazioni terrene, l'EUTELSAT dovrà tener conto della raccomandazione e delle procedure degli organi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

L'EUTELSAT, inoltre, dovrà tener conto delle raccomandazioni della Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e telecomunicazioni (CEPT).

Articolo 15 Approvazione delle stazioni terrene

a) Le domande di approvazione delle stazioni terrene, siano stazioni trasmettenti, stazioni riceventi o stazioni trasmettenti-riceventi, per l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, devono essere presentate all'EUTELSAT soltanto dal Firmatario designato dalla Parte, sul cui territorio è o sarà localizzata la stazione terrena, o, quando si tratti di stazioni terrene localizzate in un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un Ente di telecomunicazioni debitamente autorizzato.

b) In mancanza di criteri e procedure del Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea v) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, relativi all'approvazione delle stazioni terrene, il Consiglio dei Firmatari potrà ugualmente esaminare e dar seguito ad ogni domanda di approvazione di una stazione terrena.

c) Ciascun Firmatario o ente di telecomunicazioni, di cui alla lettera a) del presente articolo, assumerà direttamente, nei confronti dell'EUTELSAT, per quanto attiene alle stazioni terrene per le quali sia stata presentata la relativa domanda, l'obbligo di far rispettare le regole e le norme stabilite nel documento di approvazione rilasciato dall'EUTELSAT, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo abbia designato assuma essa stessa detto obbligo.

Articolo 16 Assegnazione della capacità del segmento spaziale

a) Le domande di assegnazione della capacità del segmento spaziale dell'EUTELSAT possono essere presentate all'EUTELSAT soltanto dai Firmatari o, quando si tratti di un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di telecomunicazioni debitamente autorizzato.

b) L'assegnazione della capacità del segmento spaziale dell'EUTELSAT sarà autorizzata dal Consiglio dei Firmatari in conformità alle modalità e condizioni da esso stabilite ai sensi degli alinea viii e ix della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.

c) Ciascun ente assegnatario della capacità, ai sensi del presente articolo, assumerà direttamente ogni responsabilità per il rispetto di tutte le modalità e condizioni stabilite dall'EUTELSAT all'atto dell'assegnazione, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che l'abbia designato assuma essa stessa dette responsabilità.

Articolo 17 Fornitore

a) Tutti i contratti per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'EUTELSAT

dovranno essere assegnati secondo le disposizioni dell'articolo XIV della Convenzione del presente articolo e dell'articolo 18 dell'Accordo operativo e le procedure, regolamenti, modalità e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.

b) Il Consiglio dei Firmatari dovrà approvare preventivamente:

- i) le richieste di offerta, gli inviti o licitazioni per i contratti di un valore che sia presumibilmente superiore ai 150 000 UCE;
- ii) la conclusione di contratti di un valore superiore a 150 000 UCE.

Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può rivedere questi limiti finanziari.

c) Le procedure, i regolamenti, le modalità e condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno prevedere che il Consiglio dei Firmatari venga compiutamente e tempestivamente informato. A richiesta di ogni Firmatario, il Consiglio dei Firmatari dovrà fornire ogni informazione, relativa a qualsiasi contratto, tale da consentire allo stesso Firmatario di adempiere alle responsabilità che gli competono come tale.

d) Nei seguenti casi si è dispensati dal ricorrere alle licitazioni pubbliche internazionali, secondo modalità adottate dal Consiglio dei Firmatari in conformità all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione:

- i) quando il valore del contratto non ecceda l'importo di 75 000 UCE e l'assegnazione del contratto, a causa di tale deroga, non ponga il contraente in una posizione tale da pregiudicare, in un momento successivo, l'effettivo esercizio da parte del Consiglio dei Firmatari della politica per le forniture di cui all'articolo XIV della Convenzione. Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari può rivedere questo limite finanziario;
- ii) nei casi d'urgenza per far fronte a situazioni di emergenza che mettano in pericolo l'efficienza operativa di ogni attività dell'EUTELSAT;
- iii) quando esista una sola fonte specificatamente idonea a far fronte alle esigenze dell'EUTELSAT o quando il numero delle fonti sia così limitato che non sarebbe possibile né conveniente affrontare spese ed impiegare tempo per una licitazione pubblica internazionale, a condizione che, in questo caso, venga usata nei confronti di tutte le fonti la parità di trattamento;
- iv) quando si tratti di esigenze di natura amministrativa, che possano essere meglio soddisfatte localmente;
- v) quando la fornitura sia per servizi personali.

Articolo 18 Proprietà intellettuale

a) Ai fini dell'Accordo operativo, il termine «Proprietà intellettuale» designa i diritti relativi alle invenzioni in tutti i campi della ricerca umana, scoperte scientifiche, progettazioni industriali, marchio di fabbrica, marchio di servizio,

nome e designazioni commerciali, know-how, protezione contro la concorrenza sleale, diritti di autore, e tutti gli altri diritti derivanti da attività intellettuale nei campi industriali e scientifici.

b) i) La politica dell'EUTELSAT relativa alla proprietà intellettuale è basata sul principio di acquisire soltanto quei diritti che siano necessari a far sì che il lavoro possa essere svolto da o per conto dell'EUTELSAT.

ii) In particolare, la titolarità della proprietà intellettuale, risultante per un contraente dallo svolgimento di un lavoro oggetto di contratto EUTELSAT, sarà conservata dal contraente stesso.

c) Al fine di applicare i suddetti principi, l'EUTELSAT, pur osservando le pratiche industriali comunemente accettate, qualora il lavoro svolto in base a contratto contenga un significativo elemento di studio, ricerca o sviluppo, assicurerà per se stessa:

i) il diritto di ottenere gratuitamente ogni proprietà intellettuale risultante dai suddetti lavori;

ii) l'autorizzazione a comunicare ed a far comunicare alle Parti, ai Firmatari ed a ogni altra persona soggetta alla giurisdizione di una Parte la suddetta proprietà intellettuale;

iii) il permesso di utilizzare, far utilizzare o autorizzare l'utilizzazione della proprietà intellettuale in questione da parte delle Parti, dei Firmatari e di altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte. Qualora si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell'EUTELSAT o le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso sarà secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire fra il titolare della proprietà intellettuale e l'utente; e

iv) ove possibile, i permessi, secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli, di utilizzazione e far utilizzare, per la necessaria ricostruzione e modifica di qualsiasi risultato di un lavoro oggetto di un contratto EUTELSAT, i diritti della proprietà preesistenti, vale a dire quei diritti, diversi da quelli risultanti dallo svolgimento di un lavoro oggetto del contratto in questione, ma che siano richiesti per contribuire all'appropriato svolgimento del lavoro suddetto.

d) Il Consiglio dei Firmatari potrà autorizzare deroghe ai principi stabiliti negli alinea ii), iii) e iv) della lettera c) del presente articolo quando, nel corso delle trattative, il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT.

e) Il Consiglio dei Firmatari, potrà, inoltre, quando circostanze eccezionali lo richiedano, autorizzare deroghe dal principio stabilito nell'alinea ii) della lettera b) del presente articolo, sempre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT;

- ii) il Consiglio dei Firmatari decida che l'EUTELSAT dovrebbe essere in grado di assicurare il brevetto o una simile protezione in qualsiasi Paese;
- iii) il contraente in questione non sia in grado o non voglia assicurare tempestivamente il brevetto o altra simile protezione.

f) Per i diritti sulla proprietà intellettuale acquisiti per trasferimento dall'EUTELSAT INTERINALE secondo l'articolo 3 dell'Accordo operativo o diversamente da quanto previsto nella lettera c) del presente articolo, l'EUTELSAT, su richiesta e nella misura in cui avrà diritto di farlo, dovrà:

- i) comunicare o far comunicare tale proprietà intellettuale ad ogni Parte o Firmatario gratuitamente, a meno che detta Parte o Firmatario debba rimborsare l'EUTELSAT di ogni pagamento da essa effettuato alle parti terze per l'esercizio di questo diritto di comunicazione;
- ii) consentire ad ogni Parte o Firmatario di comunicare o far comunicare alle altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte, e di utilizzare, far utilizzare e autorizzare l'utilizzazione della proprietà intellettuale in questione da parte delle suddette persone. Quando si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell'EUTELSAT e le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso sarà secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire tra l'utente e l'EUTELSAT o altro titolare della proprietà intellettuale o qualsiasi altro ente autorizzato o soggetto che partecipi legittimamente ai diritti su dette proprietà, a meno che tale Parte o Firmatario debba rimborsare l'EUTELSAT di ogni pagamento da essa effettuato alle parti terze per il diritto di concedere tale permesso.

g) L'EUTELSAT terrà informati le Parti ed i Firmatari che ne facciano richiesta sulla disponibilità e la natura in generale di tutte le proprietà intellettuali che siano state ad essi comunicate secondo l'alinea i) della lettera c) o l'alinea i) della lettera f) del presente articolo.

h) La comunicazione, l'utilizzazione, le modalità e le condizioni di comunicazione ed utilizzazione di ogni proprietà intellettuale, rispetto alle quali l'EUTELSAT abbia acquisito i relativi diritti, saranno effettuate senza alcuna discriminazione tra le Parti, i Firmatari e le altre persone alle quali tali diritti siano stati attribuiti o ne sia stata data comunicazione in base al presente articolo.

Articolo 19 Responsabilità

a) L'EUTELSAT, ogni Firmatario e, per gli atti compiuti nell'esercizio e nei limiti delle sue attribuzioni, ogni impiegato dell'EUTELSAT o dei Firmatari e ciascun rappresentante nelle riunioni dell'EUTELSAT non potrà essere responsabile nei confronti di una Parte, di un Firmatario o dell'EUTELSAT, di ogni interruzione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi di telecomunicazioni forniti o che devono essere forniti in base alla Convenzione o all'Ac-

cordo operativo, né alcuna azione di risarcimento danni potrà essere condotta contro di essi per la suddetta interruzione, ritardo o cattivo funzionamento.

b) Un Firmatario o un impiegato dell'EUTELSAT o di un Firmatario, che abbia agito nell'ambito ed entro i limiti delle sue attribuzioni, e che, per effetto di una sentenza definitiva resa da un giudice competente o a seguito di una transazione approvata dal Consiglio dei Firmatari, sia stato ritenuto responsabile di qualche attività intrapresa da o per conto dell'EUTELSAT in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, sarà rimborsato dall'EUTELSAT di qualsiasi indennizzo, compresi i relativi oneri e le spese, che questi abbia dovuto versare. Se il pagamento non fosse stato già effettuato, l'EUTELSAT potrà regolarlo direttamente in sostituzione del Firmatario o della persona in questione.

c) Se una domanda di risarcimento è proposta contro un Firmatario o qualsiasi impiegato, questi, ai fini del rimborso di cui alla lettera b) del presente articolo, dovranno darne immediata notifica all'EUTELSAT e mettere questa in condizioni di dare il suo parere, ed esprimere raccomandazioni sui mezzi di difesa, o proporre un regolamento della vertenza e, nei limiti consentiti dal regime dell'organo giudiziario adito, intervenire nel giudizio o sostituirsi al Firmatario o alla persona convenuta.

Articolo 20 Regolamento delle vertenze

a) Ogni vertenza sorta tra i Firmatari o tra l'EUTELSAT ed uno o più Firmatari in relazione all'interpretazione o applicazione dell'Accordo operativo, sarà sottoposta al procedimento arbitrale in conformità all'Annesso B della Convenzione se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui un Firmatario o l'EUTELSAT abbiano comunicato all'altra parte della vertenza la propria intenzione di risolvere detta vertenza senza adire le vie legali.

b) Ogni vertenza scorta tra un Firmatario ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario o tra l'EUTELSAT ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario e che sorga dopo che tale Stato o ente abbia cessato di essere Firmatario, se le Parti lo consentano, potrà essere sottoposta ad arbitrato in conformità all'Annesso B della Convenzione, qualora non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza amichevolmente. Se uno Stato o ente di telecomunicazioni cessa di essere Firmatario dopo l'inizio di un procedimento arbitrale, nel quale è parte, detto procedimento dovrà essere continuato e concluso.

c) Ogni vertenza, relativa all'interpretazione o applicazione di accordi o contratti conclusi tra l'EUTELSAT ed un Firmatario sarà risolta in base alle disposizioni sul regolamento della vertenza contenute in detti accordi o con-

tratti. In mancanza di dette disposizioni, le vertenze saranno sottoposte al procedimento arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, qualora non siano state diversamente risolte entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra Parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza in via amichevole.

d) Per le procedure arbitrali in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo e regolate dall'articolo 17 dell'Accordo provvisorio, questo Accordo troverà applicazione fino alla loro conclusione, salvo diverso accordo tra le Parti. L'EUTELSAT si sostituirà all'EUTELSAT INTERNALE qualora questa sia Parte in una di dette procedure.

Articolo 21 Regolamento finanziario in caso di recesso

a) Nei tre mesi successivi alla data in cui diverrà effettivo il recesso di un Firmatario dall'EUTELSAT in base all'articolo XVIII della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari notificherà al Firmatario la valutazione della sua posizione finanziaria nell'EUTELSAT a quella data e delle modalità proposte per il suo regolamento ai sensi della lettera c) del presente articolo.

b) La notifica di cui alla lettera a) del presente articolo comprenderà un resoconto dal quale risulti:

i) l'ammontare che l'EUTELSAT deve versare al Firmatario, calcolato moltiplicando l'importo ottenuto in base alla valutazione di cui alla lettera c) dell'articolo 7 dell'Accordo operativo, alla data effettiva del recesso, per la quota di investimento detenuta dal Firmatario alla stessa data;

ii) l'importo delle somme dovute dal Firmatario all'EUTELSAT in base all'alinea i) della lettera e) dell'articolo XVIII della Convenzione e costituenti il suo debito per contribuzioni in capitale a seguito di impegni contrattuali espressamente autorizzati alla data di ricevimento, da parte del Direttore Generale, della notifica del recesso o, secondo i casi, alla data in cui il recesso diverrà effettivo, unitamente alle scadenze proposte per soddisfare detti impegni contrattuali e le responsabilità derivanti da da atti od imissioni precedenti detta data; e

iii) qualsiasi altra somma che risulti dovuta dal Firmatario all'EUTELSAT al momento in cui il recesso diverrà effettivo.

c) Subordinatamente al versamento da parte del Firmatario di tutte le somme dovute ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) del presente articolo e tenendo conto dell'articolo 9 dell'Accordo operativo, gli importi di cui agli alinea i) ed ii) della lettera b) del presente articolo saranno versati dall'EUTELSAT nello stesso termine fissato per il rimborso, a favore degli altri Firmatari, per le loro contribuzioni in capitale o nel più breve termine ritenuto conveniente dal Consiglio dei Firmatari. Il Consiglio dei Firmatari fisserà il tasso di interesse per ogni debito o credito dell'EUTELSAT, risultante in ogni momento, nei confronti di un Firmatario.

d) Nella valutazione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente arti-

colo, il Consiglio dei Firmatari potrà decidere di liberare, in tutto o in parte, il Firmatario dal suo obbligo di versare le contribuzioni in capitale necessarie a far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati e a responsabilità derivanti da atto od omissioni precedenti il ricevimento della notifica della decisione del recesso.

e) Salvo diversa decisione del Consiglio dei Firmatari ai sensi della lettera d) del presente articolo, nessuna disposizione di questo articolo potrà avere per effetto:

- i) di liberare il Firmatario, di cui alla lettera a) del presente articolo, di quanto risulti a suo carico per obblighi non contrattuali dell'EUTELSAT, derivanti da atti od omissioni nell'adempimento delle disposizioni della Convenzione e dell'Accordo operativo, quando tali obblighi siano sorti anteriormente al ricevimento, da parte del Direttore Generale, della notifica di un recesso ai sensi della lettera a) dell'articolo XVIII della Convenzione, oppure anteriormente alla data in cui è divenuto effettivo un recesso ai sensi degli alinea ii) o iii) della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione;
- ii) di privare detto Firmatario di qualsiasi diritto acquisito in tale qualità e che abbia conservato dopo la data effettiva del suo recesso, per i quali diritti il Firmatario non sia stato già compensato ai sensi del presente articolo.

Articolo 22 Emendamenti

a) Ogni Firmatario o l'Assemblea delle Parti può proporre emendamenti all'Accordo operativo. Questi dovranno essere comunicati al Direttore Generale che li distribuirà tempestivamente a tutte le Parti e a tutti i Firmatari.

b) La riunione dei Firmatari esaminerà ciascuna proposta di emendamento nella sua prima sessione ordinaria successiva alla distribuzione da parte del Direttore Generale o in una sessione straordinaria precedentemente convocata, a condizione che la proposta sia stata distribuita dal Direttore Generale almeno novanta giorni prima della data di apertura della sessione. Il Consiglio dei Firmatari prenderà in considerazione i pareri e le raccomandazioni concernenti una proposta di emendamento, trasmessi dalle Parti e dall'Assemblea delle Parti.

c) Il Consiglio dei Firmatari adotterà le decisioni relative a ciascuna proposta di emendamento in conformità alle disposizioni sulla composizione e sulle votazioni contenute nell'articolo XI della Convenzione. Esso potrà modificare ogni proposta di emendamento distribuita in base alla lettera a) del presente articolo e decidere, inoltre, su ogni altra proposta di emendamento non distribuita ma direttamente connessa a quella già distribuita.

d) Gli emendamenti, approvati dal Consiglio dei Firmatari, entreranno in vigore novanta giorni dopo che il Depositario sia stato informato dell'approvazione da parte di due terzi dei Firmatari, che erano tali al momento dell'ap-

provazione e che detenevano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo l'entrata in vigore, gli emendamenti diventeranno vincolanti per tutti i Firmatari. La notifica dell'accettazione di un emendamento da parte di un Firmatario sarà trasmessa al Depositario della Parte che lo ha designato e tale modifica varrà anche come accettazione della Parte stessa.

e) Un emendamento, che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera d) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione del Consiglio dei Firmatari, dovrà essere considerato nullo ed illegale.

Articolo 23 Entrata in vigore

a) L'Accordo operativo entrerà in vigore nei confronti di un Firmatario alla stessa data in cui la Convenzione entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte interessata che ha designato detto Firmatario.

b) L'accordo operativo sarà applicato a titolo provvisorio nei confronti di un Firmatario per il periodo in cui la Convenzione sia applicata provvisoriamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo XXI della Convenzione, nei confronti della Parte che ha designato il Firmatario in questione.

c) L'Accordo operativo resterà in vigore per tutto il periodo in cui è in vigore la Convenzione.

Articolo 24 Depositario

a) Il Depositario della Convenzione è il Depositario dell'Accordo operativo.

b) Il Depositario trasmetterà copie conformi dell'Accordo operativo al Governo di ciascuno degli Stati che sia stato invitato a partecipare alla Conferenza Plenipotenziaria per gli accordi definitivi, istitutivi dell'Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite «EUTELSAT», al Governo di qualsiasi altro Stato che firmi o aderisca alla Convenzione, ad ogni Firmatario ed all'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

c) Il Depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni in merito:

- i) ad ogni firma dell'Accordo operativo;
- ii) all'entrata in vigore dell'Accordo operativo;
- iii) all'inizio ed alla cessazione dell'applicazione provvisoria dell'Accordo operativo, ai sensi della lettera b) dell'articolo 23 dell'Accordo operativo;
- iv) all'adozione ed all'entrata in vigore di ciascun emendamento dell'Accordo operativo;
- v) ad ogni notifica di recesso;
- vi) alle altre notifiche e comunicazioni relative all'Accordo operativo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo operativo.

Aperto alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle lingue inglese e francese, i cui due testi fanno egualmente fede, in un unico originale che sarà depositato presso il Depositario.

(Seguono le firme)

Disposizioni transitorie

1. Preparativi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari

- a) Durante il periodo di sessanta giorni, di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione, il Segretario Generale dell'EUTELSAT INTERINALE preparerà e convocherà la prima sessione del Consiglio dei Firmatari.
- b) Nei tre giorni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Segretario Generale dell'EUTELSAT INTERINALE informerà tutti i Firmatari degli accordi presi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari, la quale dovrà essere convocata, non oltre i trenta giorni successivi alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.

2. Trasferimento dei conti

Ciascun Firmatario dell'Accordo operativo, che sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, sarà debitore o creditore nei confronti dell'EUTELSAT dell'ammontare netto di tutte le somme dovute a o da detto Firmatario, da o all'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.

3. Aggiustamenti finanziari tra Firmatari

- a) In conformità all'articolo 3 dell'Accordo operativo, tutti i beni dell'EUTELSAT INTERINALE diverranno beni dell'EUTELSAT alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. Essi saranno considerati come se fossero entrati nella contabilità dell'EUTELSAT alla stessa data in cui sono entrati nella contabilità dell'EUTELSAT INTERINALE e come se fossero stati ammortizzati secondo quanto risulta dalla contabilità dell'EUTELSAT INTERINALE.
- b) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo sarà effettuata una valutazione dei beni dell'EUTELSAT nel modo seguente:
 - i) sarà preso in considerazione il costo originale di tutti i beni, quale risulta dalla contabilità dell'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, ivi incluso ogni ritorno ed ogni spesa capitalizzata;
 - ii) sarà innanzitutto dedotto da detto ammontare l'ammortizzazione accumulata, quale risulta dalla contabilità dell'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo;

- iii) sarà dedotto successivamente l'ammontare di ogni prestito contratto e di ogni altra somma dovuta dall'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.
- c) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo, attraverso l'EUTELSAT, dovranno essere effettuati aggiustamenti finanziari tra i Firmatari sulla base della valutazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo. Gli ammontari dei suddetti aggiustamenti finanziari saranno determinati per ciascun firmatario, applicando a tale valutazione:
- i) per ciascun Firmatario, che sia stato un firmatario dell'Accordo ECS, l'eventuale differenza tra la sua quota iniziale di investimento, determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'Annesso B dell'Accordo operativo, e la quota finale di investimento che detto firmatario deteneva nella sua qualità di firmatario dell'Accordo ECS;
 - ii) per ciascun Firmatario, che non sia stato un firmatario dell'Accordo ECS, la rispettiva quota iniziale di investimento, determina secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'Annesso B dell'Accordo operativo.

4. Riscatto delle quote di investimento

- a) Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari dovrà decidere come remunerare quei Firmatari dell'Accordo ECS, nei confronti dei quali l'Accordo operativo non sia entrato in vigore né sia stato applicato a titolo provvisorio.
- b) La remunerazione per ciascun Firmatario dell'Accordo ECS sarà stabilita dal Consiglio dei Firmatari e non dovrà eccedere l'ammontare determinato nel modo seguente:
- i) la somma ottenuta in base alla valutazione di cui alla lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo sarà moltiplicata per la quota finanziaria che il Firmatario dell'Accordo ECS deteneva alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo;
 - ii) da detto risultato sarà detratta ogni somma dovuta dal Firmatario in questione, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.
- c) Le disposizioni del presente paragrafo non potranno in alcun caso avere l'effetto di:
- i) liberare un firmatario dell'Accordo ECS, al quale si riferisca la lettera a) del presente paragrafo, dall'obbligo di far fronte, per quanto gli compete, agli impegni assunti collettivamente dai Firmatari dell'Accordo ECS o per loro conto o conseguenti ad ogni atto od omissione, precedenti la data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, nell'esecuzione dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS;
 - ii) privare il suddetto Firmatario dell'Accordo ECS dei diritti acquisiti in tale qualità e conservati anche dopo la cessazione dell'Accordo ECS e per i quali non sia stato già compensato in conformità al presente paragrafo.

5. Remunerazione dovuta ai Firmatari dei Paesi che non possono essere coperti dai sistemi multiservizi a mezzo satellite

Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari si dovrà decidere su come continuare ad applicare i principi adottati all'EUTELSAT INTERINALE per la remunerazione relativa alla prima generazione dei sistemi multiservizi a mezzo satellite.

Quote iniziali di investimento

1. La quota iniziale di investimento di un Firmatario di uno degli Stati, qui di seguito elencati, sarà uguale alla quota finanziaria che il firmatario dell'Accordo ECS, che era soggetto alla giurisdizione di detto Stato, deteneva alla data dell'entrata in vigore della Convenzione. A condizione che nessun cambiamento sia apportato alla quota finanziaria dei Firmatari dell'Accordo ECS prima dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, le quote iniziali di investimento dei Firmatari degli Stati qui appresso elencati saranno le seguenti:

	%
Austria	1,97
Belgio	4,92
Cipro	0,97
Danimarca	3,28
Finlandia	2,73
Francia	16,40
Germania (Rep. Fed.)	10,82
Grecia	3,19
Irlanda	0,22
Italia	11,48
Jugoslavia	0,96
Lussemburgo	0,22
Norvegia	2,51
Paesi Bassi	5,47
Portogallo	3,06
Regno Unito	16,40
Spagna	4,64
Svezia	5,47
Svizzera	4,36
Turchia	0,93

2. La quota iniziale di investimento di un Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1 del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo prima della sua entrata in vigore, sarà pari allo 0,05 per cento.
3. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo e, successivamente, dopo la sua entrata in vigore nei confronti di un nuovo Firmatario, oppure dopo la data effettiva di recesso di un Firmatario, le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate mediante riaggiustamento pro-

porzionale delle quote iniziali di investimento dei Firmatari in modo tale che la somma di tutte le quote finanziarie sia pari al 100 per cento; tuttavia le quote di investimento dello 0,05 per cento, determinate in conformità alla lettera g) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo ed al paragrafo 2 del presente Annesso, non saranno modificate.

4. La quota iniziale di investimento di ogni Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1 del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo dopo la sua entrata in vigore, sarà determinata dal Consiglio dei Firmatari. Nella determinazione, il Consiglio dei Firmatari terrà conto di tutte le considerazioni economiche, tecniche ed operative riguardanti il potenziale Firmatario insieme alla sua richiesta documentata.